

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 360/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 14 novembre 2022

Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di
bilancio

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico-illustrativa

Articolo 1 - Disposizioni in materia di agricoltura

Comma 1. L'agricoltura rappresenta per il territorio regionale un settore di importanza strategica sotto il profilo economico, occupazionale e ambientale. La permanenza nel territorio di una forte componente primaria, al 31 dicembre 2021 sono registrate 35.337 imprese agricole e attività connesse, conferma, infatti, l'importanza che il settore riveste per la Sardegna. In merito alla capacità di creare valore aggiunto, misura della crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi, i dati riportati nel 29° Rapporto Crenos "Economia della Sardegna" evidenziano che in Sardegna il settore agricolo conferma il suo importante peso che si attesta su un livello pari al doppio della media nazionale.

Questo settore, anche se escluso dalle misure di limitazione dell'attività che sono state previste a partire dal 2020 a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha comunque subito un calo della produzione, causato dal crollo della domanda, soprattutto da parte del settore della ristorazione, solo in parte compensata dalla crescita della domanda di prodotti agricoli del territorio. Ad aggravare la crisi economica del settore, si sono poi aggiunti i maggiori oneri che le aziende hanno dovuto affrontare a causa degli incrementi dei costi delle materie prime, quali gasolio, concimi, fitofarmaci e trasporti, sia a causa del perdurare della crisi pandemica sia, più di recente, dell'emergenza energetica e della crisi generata dalla guerra in Ucraina.

Con la legge regionale n. 17 del 2021 sono stati previsti diversi interventi per il settore agricolo in senso lato, più precisamente per il settore dell'allevamento. Con questa disposizione normativa, si

vuole estendere il supporto alle restanti imprese del settore, escluse nell'intervento precedente, ossia le aziende del comparto agricolo, quali quelle del settore agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo e cerealicolo.

Comma 2. La sottomisura 6.1 del PSR 2014-2020 prevede la concessione di un aiuto, sotto forma di premio forfettario di insediamento, per l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda. Attraverso il presente comma, considerata la grande rilevanza strategica che assumono per il Governo regionale gli interventi a favore dei giovani agricoltori, si dispone l'integrazione delle risorse già destinate finora alla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di impresa per i giovani agricoltori", al fine di ampliare la platea dei beneficiari dell'aiuto, l'obiettivo è infatti quello di favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.

Comma 3. La sottomisura 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale" prevede un sostegno per investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Nel corso del 2017 è stato approvato il relativo bando per il medesimo anno, al quale è stata destinata una spesa complessiva di euro 20.000.000, integrata negli anni successivi per 4 volte. La presente disposizione, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate al bando succitato, pari a euro 4.950.000, che consente di scorrere l'intera graduatoria, finanziando tutte le domande ritenute ammissibili.

Relazione tecnico finanziaria

Comma 1. La disposizione propone, al fine di sopperire alla crisi economica e finanziaria delle imprese del comparto agricolo, lo stanziamento di 20 milioni di euro.

Al fine della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è stata fatta una analisi delle materie prime utilizzate dalle aziende del settore per la propria attività e i relativi maggiori costi per ettaro, suddivisi sotto settore.

La tabella seguente, evidenzia per ogni settore, la stima dell'incremento dei costi delle materie prime, stabilendo un incremento minimo e un incremento massimo.

	Costo	Min. (€/ha)	Max(€/ha)
Settore agrumicolo, frutticolo	Gasolio agricolo	170	290
	Concimi	450	500
	Fitofarmaci	400	500
	totale	1020	1290
Settore carcioficolo/orticolo	Costo	Min. (€/ha)	Max(€/ha)
	Gasolio agricolo	180	280
	Concimi	450	500
	Fitofarmaci	200	200
	Imballaggi	150	150
	Trasporti	120	120
totale	1100	1250	
Settore cerealicolo	Costo	Min. (€/ha)	Max(€/ha)
	Gasolio agricolo	50	80
	Concimi	150	250
	Fitofarmaci	0	50
totale	200	380	

L'incremento così determinato, al fine di stabilire il costo sostenuto dalle aziende, deve essere parametrato all'incidenza delle diverse colture sul territorio.

Pertanto, ipotizzando che il settore agrumicolo/frutticolo abbia un'incidenza pari a 6.000 ha, il settore carcioficolo/orticolo 9.000 ha e quello cerealicolo 78.000 ha, si stimano maggiori oneri massimi per circa 48 milioni di euro.

La presente autorizzazione di spesa consente, quindi, di dare un reale supporto al settore, coprendo fino al 40 per cento dei maggiori oneri stimati e come rappresentato nella tabella seguente:

Settore	Stima incremento Max(€/ha)	Stima incidenza ha	Stima maggiori oneri	Ipotesi copertura 40 per cento dei maggiori oneri
Settore agrumicolo, frutticolo	1.290	6.000	7.740.000	3.096.000
Settore carciofi colo/orticola	1.250	9.000	11.250.000	4.500.000
Settore cerealicolo	380	80.000	30.400.000	12.160.000
				19.756.000

Comma 2. Nel 2022 sono stati destinati al finanziamento del bando relativo alla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale euro 28.000.000. Considerato che l'importo forfettario del premio è stato fissato dal bando stesso in euro 35.000, lo stanziamento ha consentito di finanziare 800 domande su 1.030 presentate. Considerata la strategicità della misura, la presente disposizione intende incrementare le risorse destinate al bando al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande presentate. Pertanto al fine di quantificare l'onere della disposizione è necessario moltiplicare il costo forfettario, pari a euro 35.000 per il numero di domande non finanziate per esaurimento delle risorse; ne deriva un costo complessivo pari a 8.050.000.

Comma 3. Nel corso del 2017 è stato previsto il finanziamento per euro 20.000.000 del bando a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". A maggio 2018 l'Agenzia ARGEA ha approvato la graduatoria unica regionale secondo la seguente tabella, già aggiornata agli esiti dei ricorsi presentati:

Domande ammesse	77
Domande non finanziabili per esaurimento risorse	226
Domande non ricevibili	13
Domande non ammissibili	1

Successivamente sono state disposte diverse integrazioni del finanziamento iniziale, per complessivi euro 30.698.156. Tali ulteriori risorse hanno consentito di finanziare complessivamente ulteriori 201 domande. Ad oggi, risultano pertanto ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, 25 domande da parte di altrettanti comuni, che corrispondono ad un importo complessivo di contributo richiesto pari a 4.947.304,20. Lo scopo dell'Amministrazione è quello di offrire le medesime opportunità sull'intero territorio regionale, raggiungendo in questo modo la piena finalità del bando stesso. Pertanto attraverso lo stanziamento di euro 4.950.000 consente di finanziare gli interventi proposti dai comuni rimasti finora esclusi, soddisfacendo l'intera platea di beneficiari le cui domande sono ammissibili.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3

L'articolo 2 dispone la modifica della tabella A della legge di stabilità nella parte in cui prevede il rifinanziamento delle leggi regionali n. 48 del 2018, n. 20 del 2019 e n. 17 del 2021 relative alla concessione di contributi alle imprese artigiane nelle modalità di cui alla legge n. 949 del 1952, prevedendo un incremento dello stanziamento inizialmente previsto in sede di manovra di bilancio 2022-2024.

La scelta parte dalla consapevolezza che la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di investimento rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo della regione, attraverso il sostegno per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni macchinari o immateriali.

I dati sull'economia della Sardegna riportati dalla Banca d'Italia evidenziano che a partire dalla prima parte del 2021 la congiuntura economica è progressivamente migliorata, grazie all'irrobustimento dei consumi, alla ripresa della domanda estera, generalizzata a tutte le principali produzioni, e alla risalita, ancora debole, degli investimenti. Infatti, il post pandemia e il conflitto in Ucraina generano incertezza e hanno come conseguenza una propensione agli investimenti delle imprese ancora debole. Pertanto, consapevole del fatto che la ripresa economica viene favorita dal rafforzamento degli investimenti, l'Amministrazione regionale ha fortemente voluto un intervento che invertisse la rotta e che incentivasse le imprese a investire.

Finora, dall'inizio della legislatura per il comparto artigiano sono stati stanziati 39 milioni di euro.

La rilevanza dello strumento è dimostrata dai dati dell'Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna e sui dati Artigiancassa, che hanno evidenziato che in circa 2 anni sono state soddisfatte le necessità di finanziamento di oltre 2 mila aziende artigiane, che hanno ricevuto una media di circa 16 mila euro. Questo circuito virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale ogni euro messo a disposizione dalla legge n. 949 del 1952 ha generato 2,5. Investimenti che sono andati a spalmarsi sui territori e sulle altre categorie produttive e di servizi.

Il comma 2 dispone che le suddette risorse siano coperte con le entrate straordinarie alle quali venga applicato uno specifico vincolo di destinazione. Il Governo regionale ha più volte evidenziato l'importanza che riveste per il tessuto economico regionale la misura in argomento, prevedendo già nel 2020 un importante stanziamento e l'innalzamento del contributo a fondo perduto, volto appunto a dare una forte spinta agli investimenti del comparto artigiano. L'importanza degli investimenti per il sistema produttivo isolano è al centro del dibattito politico, soprattutto all'indomani della crisi economica generata dalla pandemia e durante la nuova crisi derivante dalla guerra in Ucraina, infatti, la stessa misura è stata estesa anche al comparto del commercio. Per queste motivazioni, con la presente disposizione si vuole rafforzare il finanziamento attraverso l'utilizzo della possibilità prevista dalla normativa contabile nazionale di attribuire a parte delle entrate straordinarie una specifica destinazione, di modo che qualora si generassero delle economie di bilancio le stesse possano, comunque, essere utilizzate per le medesime finalità disposte dal presente articolo ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede la possibilità per le regioni che abbiano rispettato le condizioni indicate dall'articolo (la straordinarietà delle entrate accertate, il mancato rinvio della copertura del disavanzo di amministrazione, la copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio) di vincolare le entrate straordinarie non ricorrenti a specifiche destinazioni.

Comma 3. L'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022) ha disposto il rifinanziamento del Fondo "(R)ESISTO" al fine di consentire l'ulteriore scorrimento delle istanze pervenute. Il Fondo istituito con la legge regionale n. 22 del 2020 ha come finalità quella di sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19, prevedendo la concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti.

ti dalla pandemia, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale. La rilevanza dello strumento per il tessuto produttivo della Sardegna è confermata dalla grande partecipazione al relativo bando, che ha spinto la Regione ad intervenire più volte al fine di integrare la dotazione del fondo. La presente disposizione prevede la modifica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 al fine di integrare la dotazione del fondo e proseguire nel sostegno delle imprese fortemente danneggiate dalla crisi economica conseguente la pandemia e ulteriormente compromesse a seguito dell'emergenza energetica e dalla crisi generata dalla guerra in Ucraina.

Relazione tecnico finanziaria

Comma 1. La presente disposizione propone di incrementare l'autorizzazione di spesa già prevista in sede di manovra di bilancio 2022-2024 per la concessione dei contributi in conto capitale e conto interessi alle imprese artigiane, quantificando l'incremento sulla base dell'andamento degli ultimi due anni. Precisamente l'incremento di 18 milioni è stato quantificato stimando, sulla base del progresso, il contributo medio in circa 16.000 euro a impresa, il che consente di soddisfare oltre 1.000 imprese in aggiunta a quelle già finanziate.

Comma 3. L'integrazione di euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge di stabilità 2022, consente lo scorrimento della graduatoria in essere di circa 800 istanze ulteriori.

Articolo 3 - Norme in materia di enti locali, sviluppo economico e territoriale

Comma 1. La Regione, all'interno del percorso di programmazione territoriale, attraverso il Protocollo Regione-CES-ANCI del 2016 ha previsto la realizzazione del Programma "Sardegna in cento chiese" che ha come obiettivo l'attuazione di interventi di recupero e restauro degli edifici di culto aventi valore storico-culturale. Il Programma prevede che l'attuazione degli interventi sia finanziato per metà dalla Regione e metà dalla Conferenza episcopale sarda attraverso fondi CEI. La presente disposizione, interviene al fine di consentire la conclusione del Programma "Sardegna in cento chiese" anche in quei territori in cui non è stato possibile da parte della CES provvedere al finanziamento del 50 per cento di cofinanziamento CEI.

Comma 2. Il presente comma prevede l'integrazione della misura di contrasto allo spopolamento disposto con la legge di stabilità 2022 relativamente alla concessione di un contributo a fondo perduto pari a euro 15.000 per l'apertura di una nuova attività o trasferimento di una esistente all'interno dei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Il contributo raggiunge i 20.000 euro se dall'apertura/trasferimento dell'attività consegue un incremento dell'occupazione.

Comma 3. Il presente comma interviene per tamponare le grosse problematiche legate al rincaro dei prezzi dell'energia nei confronti dei comuni concessionari di energia elettrica, per i quali l'innalzamento dei costi dell'energia comporta un effetto negativo sui bilanci ancora più rilevante rispetto agli altri enti locali, in quanto gli aumenti dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica dall'Acquirente Unico, con conseguente incremento anche dei costi di perequazione dovuti alla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA), non sono totalmente coperti dalla vendita dell'energia al cliente finale, con evidente disequilibrio tra entrate e spese.

La funzione principale della CSEA è la riscossione, dagli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, di corrispettivi tariffari accessori ai servizi erogati e presenti nelle bollette dei clienti finali, quali gli "oneri generali di sistema" e "ulteriori componenti". La presenza di una tariffa obbligatoria applicata ai clienti finali, che riflette i costi medi del servizio per macro-ambiti e la presenza di una tariffa di riferimento, che riflette i costi del servizio per le singole imprese distributrici, rende necessaria l'adozione di specifici meccanismi di perequazione. La finalità dei meccanismi perequativi è, pertanto, quella di compensare eventuali scostamenti, nei ricavi o nei costi, che non dipen-

dono dall'efficienza delle imprese, ma sono piuttosto imputabili a fattori esogeni (ad esempio: caratteristiche delle aree o della clientela servita), nonché all'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite.

L'Autorità ha ritenuto che l'attivazione dei meccanismi di perequazione sia prevista solo laddove gli effetti di variabili esogene al controllo dell'impresa distributrice possano incidere sul livello del costo di produzione del servizio, come le differenze derivanti dalla diversa articolazione tra la tariffa di riferimento e le tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali, nonché le specifiche caratteristiche degli stessi clienti a cui le tariffe obbligatorie vengono applicate.

Il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione è finalizzato a regolare le differenze tra il vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione e il ricavo effettivo di competenza dell'anno ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie.

A questo si deve, inoltre, aggiungere il rischio che cittadini e imprese non riescano a sostenere i rincari ulteriori, con conseguente necessità per i comuni di incrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità, con ulteriore sottrazione di risorse per i servizi essenziali. In questo contesto, la Regione intende intervenire concedendo un contributo che vada a coprire il disequilibrio tra entrate e spese generato dal rincaro dei prezzi, aggravato dai debiti per i costi di perequazione che incidono sul bilancio in maniera pesante dal 2012, che necessariamente andrebbe a compromettere gli equilibri del bilancio dei comuni.

La norma, inoltre, specifica che il trasferimento avviene solamente a seguito di dimostrazione, da parte dei comuni interessati dalla misura, che la prosecuzione di erogazione del servizio di energia elettrica ha di fatto sottratto fondi a servizi essenziali ovvero che la prosecuzione di questi ultimi avrebbe generato un disequilibrio nel proprio bilancio.

Relazione tecnico finanziaria

Comma 1. Al fine della quantificazione dell'onere massimo derivante dall'applicazione della presente disposizione, nelle more della puntuale istruttoria delle Direzioni generali competenti relativamente allo stato di attuazione degli interventi del Programma "Sardegna in cento chiese" di cui al Protocollo d'intesa Regione-CES-ANCI del 2016 si è proceduto a considerare il totale degli interventi programmati con Accordo di programma che possano presentare criticità nella copertura della quota di cofinanziamento da parte della CES. Sulla base di questa ricognizione generale è emerso che risulta necessario finanziare l'ulteriore spesa massima di euro 7.771.792, che rappresenta la quota di cofinanziamento CES su cui sussiste un rischio di mancata copertura.

Comma 2. Con la norma prevista nella legge regionale n. 3 del 2022, nel limite delle risorse disponibili, ipotizzava di soddisfare da 1.330 a 1.000 richieste di contributo per l'apertura di attività. Dall'approvazione della norma è stata fatta un'analisi sull'andamento delle nuove aperture effettuate all'interno del territorio interessato dalla misura ed è emerso che il trend è fortemente positivo, i dati estrapolati da InfoCamere sulle imprese "registrate attive" mostrano da gennaio a ottobre 5.171 nuove aperture di attività sotto forma di imprese individuali e società su tutto il territorio regionale, di queste 1.271 sono localizzate nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, che quindi rappresentano il 24 per cento circa delle nuove aperture. Se si ipotizza il medesimo trend per gli ultimi due mesi nel territorio interessato dalla misura, si potrebbe stimare che ci siano ulteriori 200 aperture. A queste vanno aggiunte le aperture di partita IVA riferite ai professionisti. L'osservatorio delle partite IVA mostra che nel corso del 2021 sono state aperte su tutto il territorio regionale 9.976 attività, di queste circa 5.000 sono registrate alla camera di commercio, pertanto risultano non mappate nella stima precedente circa 4.976 partite IVA. Applicando la medesima percentuale riscontrata per le imprese, si stima che circa 1.190 partite IVA siano riconducibili al territorio interessato dalla misura. Sempre i dati dell'Osservatorio evidenziano, inoltre, che l'annualità 2021 ha fatto registrare un incremento delle aperture anomalo rispetto agli anni precedenti, dovuto principalmente all'allentamento nel medesimo anno delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Tale incremento non è, però, confermato dal trend delle aperture

registrato nel primo semestre del 2022, che invece evidenzia una flessione di circa il 15 per cento a livello nazionale e del 4,7 per cento a livello regionale. Ipotizzando tale flessione per tutto il periodo di riferimento, la stima delle nuove aperture di partite IVA con esclusione di quelle registrate alla camera di commercio scende a 1.130, con un potenziale numero di beneficiari di circa 2.601 attività (1.271 già registrate attive, 200 stima nuove aperture, 1.130 partite IVA non registrate alla camera di commercio).

Comma 3. Attualmente i comuni che detengono la gestione del servizio elettrico comunale in forza di una concessione rilasciata dal Ministero delle attività produttive sono Berchidda e Benetutti. Il costo d'acquisto dell'energia elettrica dall'Acquirente Unico tra dicembre 2020 e dicembre 2021 ha subito un incremento del 356 per cento, per contro l'incremento subito nel medesimo periodo del 79 per cento, evidenziando un forte disequilibrio tra entrate e spese che stimano complessivamente in circa 700.000 euro, al quale si aggiungono i costi di perequazione che si attestano in circa 500.000 euro ranno. Inoltre, si stima una riduzione delle entrate a causa delle difficoltà di cittadini e imprese di far fronte ai rincari per circa 400.000 euro per ciascuno.

Articolo 4 - Norme in materia di investimenti e opere pubbliche

Comma 1. La presente disposizione prevede il finanziamento di alcune opere pubbliche a valere sulle risorse statali destinate dalla legge n. 160 del 2019 alla realizzazione di opere di interesse regionale. Precisamente al comma 1, lettera a), si dispone il finanziamento di interventi urgenti di manutenzione straordinaria in tre edifici rientranti nel patrimonio della Città metropolitana di Cagliari, a forte rilevanza istituzionale, in uso a terzi: edifici Stazione dei Carabinieri Stampace, edifici ex scuderie Comando Legione Carabinieri Sardegna ed edifici Questura di Cagliari.

La lettera b) dispone il finanziamento di interventi di manutenzione di edifici storici ad uso istituzionale.

La lettera c) prevede il cofinanziamento del progetto finalizzato alla costruzione di un nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. L'opera, finanziata per 11.500.000 attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla missione 5, componente 2 del PNRR, è considerata di elevato interesse regionale per l'impatto che la stessa ha in tutto il territorio regionale e ha quale obiettivo quello di creare in Sardegna, precisamente nel capoluogo regionale, un impianto in grado di ospitare manifestazioni sportive di alto livello nazionale ed internazionale, con un numero di spettatori pari a 8.000. Il progetto, inoltre, si inserisce nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbanistica del quartiere Sant'Elia, volti ad eliminare le distanze non solo fisiche attualmente presenti tra il quartiere e il resto della città.

Comma 2. Il presente comma dispone l'incremento del finanziamento disposto con la legge regionale n. 17 del 2021 per il programma "Manutenzione e miglioramento della viabilità" al fine di poter soddisfare un numero maggiore di istanze rispetto a quelle soddisfatte con lo stanziamento originario, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dell'esercizio finanziario.

Comma 3. Il presente comma dispone l'incremento del finanziamento disposto con la legge regionale n. 17 del 2021 per il programma "Opere di interesse regionale - realizzazione e manutenzione Cimiteri" al fine di poter soddisfare tutte le istanze presentate.

Relazione tecnico finanziaria

Comma 1. La presente disposizione prevede il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma di alcuni edifici appartenenti al patrimonio regionale e della Città Metropolitana di Cagliari e della costruzione del nuovo palazzetto dello sport a Cagliari, per complessivi euro 32.000.000 nel prossimo quadriennio.

Nelle tabelle seguente è rappresentata la stima del costo degli interventi suddivisa per tipologia di spesa:

lettera a) - Patrimonio Città metropolitana di Cagliari, numero edifici 3

Tipologia spesa	Importo
Lavori (IVA esclusa)	4.700.000
Spese tecniche	1.142.946,65
Altre spese (compresi oneri previdenziali, imposte e tasse)	2.157.053,35
Totale	8.000.000,00

La progettazione preliminare rappresenta circa il 10 per cento dell'intero intervento e viene stanziata interamente il primo anno. Per gli anni successivi si stima di prevedere, nel primo anno le risorse necessarie per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del 25 per cento dei lavori, nel secondo anno si stima di realizzare una quota pari al 50 per cento dei lavori, nell'ultimo anno la conclusione dei lavori e il collaudo finale.

Lettera b) - Patrimonio Regione, numero edifici 2

Tipologia spesa	Importo
Lavori (IVA esclusa)	6.168.750
Spese tecniche	1.500.117,48
Altre spese (compresi oneri previdenziali, imposte e tasse)	2.831.132,52
Totale	10.500.000,00

La progettazione preliminare rappresenta poco meno del 10 per cento dell'intero intervento e viene stanziata interamente il primo anno. Nel primo degli altri due anni si stima di prevedere le risorse necessarie per la progettazione esecutiva e per la realizzazione di circa il 54 per cento dei lavori e nell'ultimo anno si stima di realizzare la conclusione dei lavori e il collaudo finale.

Lettera c) - Palazzetto dello sport

Il progetto finanziato dalla presente disposizione prevede la costruzione di un nuovo Palazzetto dello sport, con capienza fino a 8.000 posti. Il costo del progetto è stato stimato in complessivi euro 25 000.000.

Tipologia spesa	Importo
Lavori (IVA esclusa)	14.687.500
Spese tecniche	3.571.708,28
Altre spese (compresi oneri previdenziali, imposte e tasse)	6.740.791,72
Totale	25.000.000,00

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di voler finanziare l'intervento per una cifra complessiva pari a euro 11.500.000, pertanto l'onere della disposizione presente è rappresentato dalla quota di cofinanziamento regionale pari alla differenza tra il contributo statale e il costo del progetto, euro 13.500.000.

La progettazione rappresenta circa il 11 per cento dell'intero intervento e viene stanziata interamente nel primo anno. Nel secondo anno si stima che siano necessarie le risorse per la realizzazione di circa il 35 per cento dei lavori e si prevede di trasferire il 35 per cento della quota di competenza regionale, nel 2024 si ipotizza di realizzare la conclusione dei lavori e il collaudo finale, stanziando le risorse a saldo della quota di competenza regionale.

Comma 2. La legge regionale n. 17 del 2021 nella tabella D, ha disposto il finanziamento di diverse opere pubbliche di interesse regionale per complessivi euro 301.620.000 nel quadriennio 2021-2024, di cui euro 30.265.000 destinati alla manutenzione e miglioramento della viabilità. Nel corso del 2022 la Regione ha pubblicato il bando relativo al programma, per il quale sono pervenute 422 istanze

per complessivi 165.388.119,83, di cui 21, per complessivi euro 5.369.890,54, non ammesse. Pertanto le istanze finanziabili sono 401 e ammontano a euro 160.018.229,29, di queste 213 prime istanze e le restanti 91 seconde e terze istanze. Le risorse stanziare dalla legge regionale n. 17 del 2011 hanno consentito di finanziare 98 istanze, di cui una in parte. Con la presente norma si dispone l'ulteriore finanziamento di euro 6.000.000 che consente di soddisfare ulteriori 22 istanze, arrivando a soddisfare 120 istanze, che rappresentano il 56 per cento dei progetti di prima istanza.

Comma 3. La tabella D allegata alla legge regionale n. 17 del 2021 ha disposto, tra l'altro, il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, del programma di interventi "Opere di interesse regionale - realizzazione e manutenzione cimiteri" per complessivi euro 28.000.000 nel quadriennio 2021-2024. Ai fini della concessione dei finanziamenti, sono stati pubblicati diversi bandi, relativi alla realizzazione, ampliamento e manutenzione di cimiteri. Precisamente all'avviso pubblico per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di finanziamento per la realizzazione, manutenzione e ampliamento dei cimiteri sono state presentate 127 istanze, le risorse destinate all'avviso pari a complessivi euro 12.759.869,33, hanno consentito di soddisfare 100 istanze. Lo stanziamento disposto dal presente comma consente di scorrere la graduatoria e soddisfare tutte le istanze pervenute.

Articolo 5 - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

L'articolo 4 dispone l'incremento pari a 15 milioni dell'autorizzazione di spesa pari a 7 milioni inserita nella manovra di bilancio 2022-2024 relativa al ristoro per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua sostenuti dai consorzi di bonifica.

Con la legge regionale n. 19 del 2006 è stato introdotto il concetto di Sistema idrico multisettoriale regionale, intendendo con esso l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento.

Il Sistema idrico multisettoriale regionale provvede a fornire l'acqua grezza a tutti i settori di valle: settore civile, irriguo, agricolo e industriale. La titolarità delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni idriche di tale sistema rimangono in capo alla Regione. Per il settore irriguo ed agricolo i gestori dei sistemi idrici settoriali sono i consorzi di bonifica.

Al fine di garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme, la Regione ha previsto un contributo finalizzato al ristoro dei costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche, che consente da un lato di assegnare un contributo omogeneo su tutto il territorio e dall'altro una maggiore incentivazione al miglioramento dell'efficienza energetica.

La recente crisi derivante dalla guerra in Ucraina, nonché il protrarsi degli effetti derivanti dalla crisi pandemica iniziata nel 2020, hanno comportato un incremento dei costi energetici necessari ad adempiere alle finalità alla base del Sistema idrico. Pertanto è necessario un intervento normativo che vada da un lato ad integrare lo stanziamento previsto nella manovra di bilancio 2022-2024, risultato insufficiente a seguito delle motivazioni suddette, e dall'altro consenta l'utilizzo delle nuove risorse stanziare anche per i costi che i consorzi hanno già sostenuto e, quindi, anticipato e non ancora rimborsati, anche negli anni precedenti a quello in corso.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione interviene al fine di incrementare, per l'anno 2022, lo stanziamento già previsto nella manovra finanziaria 2022-2024 relativo alla refusione dei costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica per il sollevamento delle acque destinate ad uso irriguo e agricolo, in quanto a

seguito dell'incremento dei costi energetici derivanti dalla guerra in Ucraina, nonché il trascinarsi delle difficoltà generate dalla crisi pandemica iniziata nel 2020, lo stanziamento stimato in sede di predisposizione della legge di stabilità si è rivelato insufficiente.

I criteri per la refusione dei costi sono definiti nella deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 24 maggio 2016 che stabilisce che il ristoro dei costi energetici deve essere valutato, per la parte "Quota Energia - Energia e perdite di rete", prendendo come riferimento quali valori unitari, i corrispettivi di fornitura di energia elettrica pubblicati periodicamente nella relativa pagina Consip del portale "acquistinretepa.it", il Portale degli acquisti in rete della Pubblica amministrazione, per le diverse tipologie di utenze (media/bassa tensione) in capo ai consorzi di bonifica.

Pertanto la quantificazione del maggior onere, è stata stimata tenendo conto dell'andamento dei volumi idrici consegnati dai consorzi di bonifica ai propri utenti e comunicati alla Regione anche in proiezione, cui è stato applicato il costo unitario come definito nella deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 24 maggio 2016.

Il calcolo, come indicato nella tabella, ha evidenziato un fabbisogno complessivo pari a euro 21.850.000, che al netto dello stanziamento di 7 milioni già previsto, fa emergere un ulteriore fabbisogno di circa 15 milioni.

Consorzio bonifica		Rendicontato dai Consorzi ai sensi della deliberazione n. 30/7 del 24.05.2016	Previsto e non ancora rendicontato dai consorzi	Fabbisogno
Gallura		136.558,87	408.000	544.558,87
Nord Sardegna		200.986,61	250.000	450.986,61
Nurra		773.222,79	715.000	1.488.222,79
Ogliastra		434.245,11	732.600	1.166.845,11
Oristanese		4.529.621,62	5.500.000	10.029.621,62
Sardegna Centrale		1.852.461,16	2.050.000	3.902.461,16
Sardegna Meridionale		2.433.058,93	1.830.000	4.263.058,93
	TOTALE	10.360.155,09	11.485.600	21.845.755,09

Articolo 6 - Norme in materia di contrattazione collettiva regionale

L'articolo 6 determina le risorse massime da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativa al personale del sistema Regione.

Nel primo periodo del comma 1 sono quantificati gli oneri della contrattazione collettiva 2022-2024 del personale dell'Amministrazione e a quello degli enti/agenzie regionali i cui oneri di funzionamento sono coperti dal contributo regionale, compreso il personale dell'Agenzia Forestas, pari a euro 126.595.000, di cui euro 29.315.000 per l'anno 2022, euro 43.901.000 per l'anno 2023 ed euro 53.379.000 per l'anno 2024 e a regime. Le predette risorse sono comprensive degli oneri riflessi e dell'Irap a carico del datore di lavoro.

Il secondo periodo destina una quota delle risorse della contrattazione collettiva, pari a euro 3.084.000 annuali, al comparto dirigenziale al fine di riequilibrare i differenziali tabellari rispetto alla media nazionale, calcolata su un campione di 10 regioni. Inoltre, al fine di riequilibrare i differenziali a partire dalla contrattazione 2019-2021 in corso di definizione, il presente comma prevede l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale del triennio 2019-2021.

Infine, nel comma 2 è specificato che gli enti regionali soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie (ENAS e AREA), quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il restante personale del comparto.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente articolo prevede la quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale per il triennio 2022-2024 e l'integrazione delle risorse già destinate alla contrattazione collettiva regionale per il triennio 2019-2021, come evidenziati nella tabella seguente:

Fondo contrattazione collettiva regionale	2022	2023	2024	Totale
Incremento risorse CCRL 2019-2021	9.400.000			9.400.000
Risorse CCRL 2022-2024	29.315.000	43.901.000	53.379.000	126.595.000
Totale	38.715.000	43.901.000	53.379.000	135.995.000

Le risorse relative al CCRL 2022-2024 sono riferite al personale dell'Amministrazione e a quello degli enti/agenzie regionali i cui oneri di funzionamento sono coperti dal contributo regionale, compreso il personale dell'Agenzia Forestas, e sono calcolate applicando al monte complessivo delle retribuzioni fisse ed accessorie il tasso di inflazione programmata IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, pari al 4,7 per cento per il 2022, al 2,6 per cento per il 2023 e al 1,7 per cento per il 2024, come reso noto dall'ISTAT nella comunicazione del 7 giugno 2022.

Dati base di calcolo fondo contrattuale	Monte complessivo delle retribuzioni (base di calcolo oneri contrattuali)	Unità di personale
Dirigenti	38.314.207	233(*)
Dipendenti	519.099.217	10.669
Totale	557.413.424	19.902

(*) compresi n. 3 direttori di dipartimento

Le risorse necessarie per l'adeguamento delle retribuzioni vigenti ai tassi IPCA sono rappresentate dalla tabella seguente:

Risorse adeguamento ai tassi ipca retribuzioni vigenti	2022 IPCA4 7 per cento	2023 IPCA2 6 per cento	2024 (regime) IPCA1,7 per cento	Totale 2022/2024
Dirigenti	1.801.000	2.798.000	3.449.000	8.048.000
Dipendenti	24.399.000	37.895.000	46.720.000	109.014.000
Totale	26.200.000	40.693.000	50.169.000	117.062.000

Al fine di determinare l'onere complessivo, le risorse determinate sono integrate:

- a) dalla quota necessaria per il riequilibrio delle posizioni di direttore di dipartimento di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come aggiunto dall'articolo 8, comma

1, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, quantificata in euro 281.000 al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap (di cui euro 31.000 per l'anno 2022, decorrenti dal mese di ottobre, euro 124.000 per l'anno 2023 e euro 126.000 per l'anno 2024);

Risorse aggiuntive direttore di dipartimento	2022 IPCA 4 7 per cento	2023 IPCA 2 6 per cento	2024 (regime) IPCA 1,7 per cento	Totale 2022/2024
Risorse aggiuntive riequilibrio retribuzioni dirigenti di dipartimento	29.000	115.000	115.000	259.000
incrementi IPCA 2022-2024	2.000	9.000	11.000	22.000
Totale	31.000	124.000	126.000	281.000

- b) dalla quota necessaria, pari a euro 3.084.000 in ragione annua a decorrere dal 2022, per consentire il riequilibrio, anche mediante la contrattazione integrativa, dei differenziali tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali (lo stanziamento dell'intero triennio 2022-2024 è perciò pari a euro 9.252.000).

Risorse a regime per riequilibrio retribuzioni dirigenti Regione - regioni a statuto ordinario	2022 (regime)	2023 (regime)	2024 (regime)	Totale 2022/2024
Totale annualità 2022-2024	3.084.000	3.084.000	3.084.000	9.252.000

Risorse complessive	2022	2023	2024 (regime)	Totale 2022/2024
dirigenti	4.916.000	6.006.000	6.659.000	17.581.000
dipendenti	24.399.000	37.895.000	46.720.000	109.014.000
Totale	29.315.000	43.901.000	53.379.000	126.595.000

Con specifico riferimento all'importo a regime (euro 3.084.000) per l'adeguamento dei differenziali tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali, si fa presente che, per le posizioni organizzative dirigenziali, il dato è stato calcolato da un raffronto operato con il dato medio delle retribuzioni di posizione riconosciute in dieci regioni, delle quali sono stati utilizzati i dati medi per ciascuna. Il quadro è il seguente:

Voci retributive	Retribuzione annuale contratto regionale	Beneficiari regioni	Differenziale CCNL altre	Totale risorse necessarie
Retribuzione tabellare dirigenti	42.315,98	230	2.944,79	677.302

Retribuzione posizione Direttore generale	57.360	34	23.947,55	814.217
Retribuzione posizione Direttore servizio	42.264	196	3.525,87	691.071
Totale quota retribuzioni				2.182.590
oneri riflessi/irap				901.410
Totale compresi oneri riflessi e irap in ragione annua		3.084.000		
Totale triennio 2022/2024				9.252.000

Nell'ultimo periodo del comma 1 sono integrate le risorse della contrattazione collettiva regionale riferita al triennio 2019-2021, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Le risorse complessivamente stanziare, pari a euro 9.400.000 per l'intero triennio comprensive degli oneri riflessi e dell'Irap, includono:

- a) la quota di euro 8.754.000 necessaria al riequilibrio dei trattamenti retributivi delle posizioni dirigenziali istituite del comparto riferite al triennio 2019-2021 (escluso pertanto il personale dirigente di Forestas che in tali annualità non era ancora transitato nel comparto regionale).

Voci retributive	Retribuzione annuale CCRL	Beneficiari	Differenziale CCNL altre regioni	Totale risorse necessarie
Retribuzione tabellare dirigenti	42.315,98	215	2.944,79	633.129,85
Retribuzione posizione Direttore generale	57.360	33	23.947,55	790.269,15
Retribuzione posizione Direttore servizio	42.264	182	3.525,87	641.708,34
Totale quota retribuzioni				2.065.107,34
oneri riflessi/irap				852.889,33
Totale compresi oneri riflessi e irap in ragione annua				2.918.000
Totale triennio 2019/2021				8.754.000

- b) la quota di euro 646.000 (euro 109.000 per l'anno 2019, euro 218.000 per l'anno 2020 e euro 319.000 per l'anno 2021) necessaria all'adeguamento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 a tutte le posizioni dirigenziali istituite (n. 215), in considerazione del fatto che la precedente quantificazione teneva conto soltanto delle unità dirigenziali in servizio. Infine, nel comma 2 è specificato che gli enti regionali soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie (ENAS e AREA), quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il restante personale del comparto.

La presente disposizione di carattere programmatico consente all'amministrazione regionale di finanziarie le iniziative in campo sportivo, culturale e di spettacolo organizzate dagli enti locali.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione è esclusivamente di carattere programmatico, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale)

La presente disposizione introduce una modifica all'articolo 26 bis della legge n. 32 del 1988, relativa alla composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, sopprimendo la parte in cui si prevede che il decreto di nomina dei componenti l'ufficio suddetto, nonché di definizione dell'organizzazione, delle funzioni e dei compiti delle articolazioni dello stesso sia preceduto da una deliberazione della Giunta regionale.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)

La presente modifica normativa, attraverso due disposizioni, consente di introdurre, in armonia con la disciplina statale, il principio secondo cui, nell'ambito del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286).

Al riguardo, la prima disposizione modifica l'articolo 58 della legge regionale n. 11 del 2006, attraverso la sostituzione del punto 4 del comma 1. Per effetto di tale modifica l'articolo 58 prevede ora che l'ufficio di controllo, entro quindici giorni utili dal ricevimento, provvede alla registrazione degli atti contabili assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabilità che ha emanato l'atto, a seguito della verifica dei requisiti di regolarità del medesimo, che una volta registrato acquista efficacia.

Per effetto della seconda disposizione, dopo l'articolo 58, è inserito l'articolo 58 bis che, ai commi 1, 2 e 3, disciplina il procedimento concernente l'eventuale rilievo di vizi ed irregolarità da parte dell'ufficio di controllo ed il relativo esito ai fini della registrazione dell'atto; al comma 4, la disposizione elenca espressamente i casi di vizi ed irregolarità rilevati in sede di controllo preventivo in cui il provvedimento non può avere ulteriore corso, come tipizzati dalla normativa statale (decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, articoli 6 e 10).

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) e disposizioni in materia di economie realizzate sugli interventi della medesima legge.

Comma 1. Per superare le difficoltà applicative dovute all'evoluzione della normativa in materia di appalti, l'articolo 20 della legge regionale n. 17 del 2021 ha introdotto la modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 45 del 1989 relativo all'esecuzione da parte dei comuni dei provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle Autorità amministrativa e giudiziaria. Precisamente, la modifica normativa tesa a supportare i comuni nella lotta all'abusivismo, prevede che la Regione possa intervenire concedendo un'anticipazione ai comuni che devono dare avvio ai procedimenti, eseguire i provvedimenti di cui sopra che si trovino in difficoltà finanziarie. La norma è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo in quanto priva di copertura finanziaria. Pertanto la presente disposizione, interviene individuando la copertura finanziaria al fine di superare la materia del contendere.

Comma 2. La presente disposizione integra l'articolo 5, comma 3 della legge n. 17 del 2021 per tenere conto dei rilievi del MEF che paventa che la disposizione, se non integrata, comporti una deroga al requisito del titolo di studio per l'accesso alla dirigenza. Pertanto, considerato che la volontà del legislatore regionale non è quella di introdurre alcuna deroga ai requisiti culturali minimi di accesso alla qualifica dirigenziale previsti a livello nazionale dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, a livello regionale, dall'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, che sono da ritenersi pacificamente applicabili anche alla fattispecie di cui trattasi, si è ritenuto opportuno integrare la disposizione in argomento, al fine di escludere ogni dubbio interpretativo.

Precisamente si esplicita che la formazione universitaria, quale requisito "culturale", richiesta per l'accesso alla dirigenza non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Comma 3. Il presente comma modifica il beneficiario dell'intervento disposto con l'articolo 6 comma 29 della legge regionale n. 17 del 2021.

Comma 4. La presente disposizione normativa adegua la disposizione regionale contenuta nell'articolo 35 della legge regionale n. 17 del 2021 a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni. Pertanto, il metodo di calcolo utilizzato per la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2014, deve tenere conto del tetto massimo stabilito nell'importo "riconosciuto dalla regione più virtuosa", individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comma 5. Introduce alcune modifiche e integrazioni alle agevolazioni introdotte dall'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 relative alla sospensione degli obblighi fiscali.

Precisamente, con la presente norma si modifica il disposto normativo al fine di adeguarlo alla normativa in materia tributaria ed ai limiti previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuti di stato.

La norma de qua, infatti, si riferisce all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) che è stata sostituita dal 1° gennaio 2004 dall'imposta sul reddito delle società (IRES). È necessario, pertanto, adeguare la norma inserendo il riferimento all'IRES in luogo dell'abrogata IRPEG.

Comma 6. Con l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021 è stata disposta la concessione di contributi a favore di diversi operatori economici per far fronte alle difficoltà economiche a seguito della crisi pandemica. Le risorse sono state affidate alle camere di commercio, per il tramite di una convenzione, che ha provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi. Attualmente è in corso la chiusura dei bandi e su alcune linee di finanziamento sono già emerse delle economie, la cui quantificazione potrà essere definita con precisione solamente alla conclusione e chiusura di tutte le attività. Pertanto, la presente disposizione è di carattere programmatico ed interviene al fine di accele-

rare l'utilizzo delle risorse attribuendo già da ora una specifica destinazione ai risparmi derivanti dalla conclusione dei bandi ad una delle linee del PRS 2020-2024 ritenute maggiormente strategiche per l'Amministrazione regionale, soprattutto nel post pandemia e in continuità rispetto all'intervento della legge 17 del 2021, ossia il rilancio del sistema produttivo isolano.

Relazione tecnico finanziaria

Comma 1. La presente norma introduce la possibilità per la Regione di concedere una anticipazione ai comuni che devono provvedere ad eseguire i provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle Autorità amministrativa e giudiziaria nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità. La quantificazione dei costi è stata effettuata sulla base dell'andamento storico delle richieste.

Commi 2, 3, 4, 5 6. Le presenti disposizioni non comportano oneri.

Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19).

La norma si rende necessaria al fine di adempiere agli impegni assunti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali con riferimento alle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (nota prot. n. 967 del 1° agosto 2022), dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e della finanza (nota prot. n. 202419 del 27 luglio 2022) e dall'Ufficio legislativo del Ministero della salute (nota prot. 4386 del 27 luglio 2022) in merito alla denunciata possibilità sia di una violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia della configurazione di un eccesso delle competenze statutarie in materia di igiene e sanità pubblica attraverso l'individuazione autonoma di ulteriori fattispecie non previste nella normativa statale di riferimento.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione non comporta oneri.

Articolo 12 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione 2022-2024), allegati.

Con la presente disposizione si prevede l'aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie a seguito della necessità di integrare i capitoli inseriti nell'allegato k) della legge di bilancio.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione non comporta oneri.

Articolo 13 - Adeguamento delle funzioni del Comitato del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza alle norme dell'armonizzazione contabile e della legge regionale n. 31 del 1998.

Il presente articolo introduce le modifiche normative relativamente al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ), di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Precisamente, al comma 1 si dispone che al Fondo, essendo lo stesso inquadrato nella fattispecie dell'organismo strumentale, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 2 prevede la costituzione del Comitato consultivo del FITQ, al quale spetta l'espressione del parere preventivo non vincolante sugli atti generali del Fondo.

Il presente articolo va letto in coordinamento con l'articolo 19 della presente legge, che invece dispone l'abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 14 - Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016)

L'articolo 7 introduce le modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021.

Il comma 1 prevede l'introduzione di modifiche all'articolo 2, relativamente al personale assegnato al Segretario generale e ai compiti ad esso assegnati.

I commi 2 e 3 introducono esclusivamente delle modifiche lessicali nel testo normativo.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 15 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

L'articolo 8 introduce delle modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 concernente la disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

Il comma 1 riporta in capo al Presidente della Regione la competenza di proporre la deliberazione di istituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti.

Il comma 2 introduce una modifica esclusivamente lessicale nel testo.

Il comma 3 attribuisce al Presidente della Regione la competenza di proporre la deliberazione che prevede l'organizzazione, la dotazione organica, la definizione delle funzioni, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei compiti dei dipartimenti.

Il comma 4 introduce la disciplina da applicare in caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore di dipartimento, in coerenza con la disciplina prevista per altre figure di vertice dell'Amministrazione regionale.

Relazione tecnico finanziaria

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato

Il presente articolo dispone che tutti gli aiuti, le sovvenzioni e altre misure di sostegno previste nella presente legge siano concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato.

Relazione tecnico-finanziaria

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Art. 17 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 17 dispone il riconoscimento con legge di debiti fuori bilancio così come previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, concernenti acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, relativamente alle quali è indicata anche la correlata copertura finanziaria. Di seguito si relaziona, con riferimento alle corrispondenti lettere dello schema di norma, su ogni singola richiesta proveniente dagli Assessorati competenti per materia, riportandone i principali contenuti:

lettera a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 61.990,17, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è riferito alle proroghe tecniche della convenzione CONSIP Facility Management Uffici 3, lotto 7 Lazio e Sardegna e dei successivi atti aggiuntivi relativi al servizio di pulizia ed Igiene ambientale, (pulizia - disinfestazione - raccolta e smaltimento rifiuti speciali -giardinaggio) e servizi di Manutenzione degli impianti (controllo accessi), per gli uffici dell'Amministrazione regionale. Precisamente, la proroga tecnica relativa all'atto aggiuntivo n. 12, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 14 settembre 2020 regolarmente eseguito dalla ditta e conseguentemente fatturato per euro 61.990,17, per la quale non è stato assunto il relativo impegno;

lettera b) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 1.615,11, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è riferito alla fornitura di ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali nel sud Sardegna consegnata e fatturata dalla ditta Edil Gessa Srl oltre il termine contrattuale per cui non è stato possibile assumere l'impegno per euro 1.615,11;

lettera c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 2.440, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In sintesi, il debito è riferito all'estensione contrattuale relativa ai lavori di demolizione del ponte dismesso in località Bindua sulla strada statale n. 126 necessaria per rispondere alle prescrizioni dei responsabili dell'ANAS Spa - Compartimento Sud Sardegna, relativamente alla segnaletica stradale di sicurezza e alla migliore funzionalità e sicurezza dell'intervento. Infatti all'atto di approvazione dell'estensione contrattuale e di sottomissione dei lavori non è stato assunto il relativo impegno contabile per complessivi euro 2.440 IVA compresa;

lettera d) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presup-

posti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 409,81, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In sintesi, il debito è riferito all'affidamento diretto all'Agenzia Reale Mutua del servizio di assicurazione dei Corpi marittimi per il periodo di un anno tramite il mercato elettronico di SardegnaCAT che, trattandosi di una polizza aperta, permette l'inserimento di nuovi Corpi marittimi, che vengono contabilizzati attraverso appendici alla polizza principale ed il conseguente carico contabile. Precisamente il debito fuori bilancio pari a euro 121,98 è riferito a quota parte delle spese dell'Appendice 3 per la quale non è stato possibile assumere il relativo impegno in quanto nell'esercizio 2020 non era presente disponibilità finanziaria nel capitolo competente;

lettera e) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 100, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In sintesi, il debito è riferito alla polizza assicurativa "da chiodo a chiodo" all risk per il trasferimento di due epigrafi, destinate al Museo e centro di documentazione della Sardegna giudiciale, dal Centro del restauro (Li Punti - Sassari) all'Antiquarium Arborense di Oristano stipulata nel corso del 2022 per euro 100, per la quale non è stato possibile assumere l'impegno prima dell'esecuzione della prestazione a causa della mancanza nel contratto di elementi fondamentali dello stesso;

lettera f) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 5.446,61, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo alle ritenute d'acconto trattenute dall'amministrazione regionale a garanzia della regolarità contributiva per i servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali della Regione, per un importo di euro 5.446,61. Precisamente nel corso del 2021 la Marsh broker dell'Amministrazione regionale, essendo i contratti ormai scaduti ne ha richiesto la restituzione e la verifica contabile ha fatto emergere che l'impegno assunto all'atto dell'affidamento era al netto delle ritenute;

lettera g) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 13.370, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo all'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed all'attività istituzionale della Regione per il periodo novembre 2015 - novembre 2018 che, con successive proroghe, è stato esteso fino a novembre 2020. Precisamente nel dicembre 2020 sono stati trasmessi dal broker Marsh due carichi contabili per complessivi euro 13.370 per i quali non è stato possibile assumere il relativo impegno perché riferiti a contratti scaduti e privi di copertura finanziaria;

lettera h) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 2.654,08, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al contratto di locazione, stipulato il 28 agosto 1991, per il

godimento di un immobile sito in Bosa, adibito a Comando militare forestale, a decorrere dal 1° marzo 1991. Tale contratto è scaduto in data 28 febbraio 2021, ma essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Bosa, in attesa della definizione di un nuovo contratto, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, trimestralmente e posticipatamente, un'indennità di occupazione dovuta pari al canone di locazione fino al 28 febbraio 2022, pari a euro 3.981,14. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 2.654,08 a titolo di indennità di occupazione;

lettera i) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 4.042,52, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al contratto di locazione, stipulato il 28 agosto 1991, per il godimento di un immobile sito in Dolianova, adibito a Comando Stazione forestale, a decorrere dal 1° marzo 1991. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Dolianova, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 28 febbraio 2022, pari a euro 12.127,56. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 4.042,52 a titolo di indennità di occupazione.

lettera i) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 3.704,32, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 19 agosto 1999 per il godimento di un immobile sito in Muravera adibito a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Muravera, a decorrere dal 20 agosto 1999. Il contratto è scaduto in data 19 agosto 2017. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Muravera, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 19 febbraio 2022, pari ad euro 9.411,48. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 20 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 3.704,32 a titolo di indennità di occupazione.

lettera k) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione Generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 1.714,39, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 20 maggio 1996 per il godimento di un immobile sito in Buddusò adibito a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Buddusò, a decorrere dal 12 marzo 1996. Il contratto è scaduto in data 11 marzo 2020. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Muravera, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipata-

mente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino all'11 marzo 2022, pari ad euro 6.331,73. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1.5.2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 12 marzo 2022 - 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 1.714,39 a titolo di indennità di occupazione;

lettera l) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 2.439,72, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 18 giugno 1991 per il godimento di un immobile sito in Orgosolo adibito a uso ufficio del Comando Stazione forestale di Orgosolo, a decorrere dal 12 marzo 1996. Il contratto è scaduto in data 28.2.2021. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Muravera, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 28 febbraio 2022, pari ad euro 7.319,17. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 1° marzo 2022 - 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 2.439,72 a titolo di indennità di occupazione;

lettera m) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 2.670,08, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 26.08.2005 per il godimento di un immobile sito in Oschiri da adibire ad uso ufficio, garage e magazzino del Comando Stazione forestale di Oschiri, a decorrere dal 18 agosto 2005. Il contratto è scaduto in data 17 agosto 2017. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Oschiri, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 17 febbraio 2022, pari ad euro 6.600. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 18 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 2.670,08 a titolo di indennità di occupazione;

lettera n) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 7.231,78, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 15 febbraio 2010 per il godimento di un immobile sito in Portotorres adibito a Base logistica operativa navale, con decorrenza dal 15 febbraio 2010. Il contratto è scaduto in data 14 febbraio 2022. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento della Base logistica operativa navale di Porto Torres, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 14 febbraio 2022, pari ad euro 17.177,60. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 7.231,78 a titolo di indennità di occupazione;

- lettera o) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 4.359,82, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 1° marzo 1991 per il godimento di un immobile sito in Sanluri da adibire ad uffici, magazzino e garage del Comando Stazione forestale di Sanluri. Il contratto è scaduto in data 28 febbraio 2021. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Sanluri, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, trimestralmente e posticipatamente un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 28 febbraio 2022, pari ad euro 6.539,74. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 4.359,82 a titolo di indennità di occupazione;
- lettera p) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 2.993,78, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 14 settembre 1991 per il godimento di un immobile sito in Sanluri da adibire a sede del Comando Stazione forestale di Siliqua, con decorrenza 6 settembre 1991. Il contratto è scaduto in data 5 settembre 2021. Dalla data di scadenza, essendo il locale indispensabile per il funzionamento del Comando della Stazione forestale di Sanluri, l'Amministrazione regionale ha proseguito l'occupazione dell'immobile corrispondendo alla proprietà, semestralmente e posticipatamente, un'indennità d'occupazione dovuta, pari al canone di locazione fino al 5 marzo 2022, pari ad euro 9.859,71. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2022, è risultato pertanto scoperto perché privo del relativo impegno il periodo dal 6 marzo 2022 al 30 aprile 2022, per un importo pari a euro 2.993,78 a titolo di indennità di occupazione;
- lettera q) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 6.090,03, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo al il contratto di locazione, stipulato il 14 gennaio 1991 per il godimento di un immobile sito in Trinità d'Agultu da adibire a sede del Comando Stazione forestale, con decorrenza 1° gennaio 1991;
Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC01.0307 per l'importo di euro 6.090,03 per il periodo 1° giugno 2021 - 30 giugno 2021 a titolo di indennità di occupazione, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- lettera r) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 229, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappre-

senta che in data 3 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Ozieri, da adibire a sede del Comando Stazione Forestale, a decorrere dal 19 novembre 2021.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari a euro 229, di cui euro 165 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 64 quota parte dell'imposta di bollo, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, - articolo 73 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera s) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 135, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappresenta che in data 17 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Ghilarza, adibito ad ufficio regionale, nello specifico a Comando della Stazione forestale di Ghilarza a decorrere dal 17 dicembre 2021.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari a euro 135, a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera t) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 170,50, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappresenta che in data 17 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Villacidro, adibito ad ufficio regionale, nello specifico a Comando della Stazione forestale di Villacidro a decorrere dal 1° novembre 2021.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari a euro 170,50, di cui euro 130 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 40,50 quota parte dell'imposta di bollo, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera u) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 102, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappresenta che in data 18 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Pattada, da adibire a sede del Comando Stazione forestale a decorrere dal 18 dicembre 2021.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari a euro 102, a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisi-

zione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera v) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 112, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappresenta che in data 5 novembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Senorbì adibito ad Ufficio regionale, garage e magazzino per la Stazione forestale del CFVA di Senorbì, a decorrere dal 5 novembre 2021.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari ad euro 112 di cui euro 80 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo rimborso quota parte dell'imposta di bollo, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera w) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 260, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

In relazione ai fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio, si rappresenta che in data 18 novembre 2021 è stato stipulato il contratto di locazione per il godimento di un immobile sito in Berchidda adibito ad uffici e garage per la stazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Dalle risultanze contabili a sistema si rileva la mancata assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo SC08.8813 per l'importo complessivo pari ad euro 260 di cui euro 228 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 quota parte dell'imposta di bollo, che ha determinato un'ipotesi di "Acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" - articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

lettera x) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 36.954, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In sintesi, il debito è relativo all'affidamento nel 2018 del servizio di supporto al RUP per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio regionale, per l'importo complessivo di euro 38.703 IVA esclusa. L'attività del professionista era subordinata all'aggiudicazione della procedura di gara inerente l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del primo piano dell'edificio di viale Trento a Cagliari, sede degli uffici del Presidente della Regione che a causa dell'emergenza Covid-19 è stata aggiudicata con notevole ritardo causando di conseguenza ulteriori ritardi e difficoltà nell'espletamento del proprio incarico rendendo necessaria l'adozione di provvedimenti di sospensione e riavvio dell'esecuzione del servizio. Nel corso del 2020, l'impegno originariamente assunto non è stato erroneamente reimputato al 2021, pertanto il contratto, come ridefinito nel 2021, è risultato privo di copertura per la parte non liquidata e pagata, per complessivi euro 36.954

- lettera y) Presidenza, come da nota della Direzione generale della Presidenza prot. n. 17504 del 28 settembre 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale della Presidenza, con nota prot. n. 17504 del 28 settembre 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 10.737,66, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo all'affidamento del servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali in occasione delle elezioni comunali del 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio del 26 giugno. Il contratto, firmato dal dirigente del Servizio statistica regionale ed elettorale, è stato trasmesso alla società affidataria in data 23 maggio 2022, ed è pervenuto controfirmato in data 29 giugno 2022, data successiva all'esecuzione della prestazione. Pertanto è stato possibile assumere l'impegno solamente in data successiva, con necessità di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa".
- lettera z) Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, come da nota della Direzione generale del Personale e riforma della Regione prot. n. 38529 del 10 ottobre 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale degli Affari generali, con nota prot. n. 38529 del 10 ottobre 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 19.000, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del CFVA, delle visite connesse con gli stati di gravidanza e rientro in attività a seguito di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 41 decreto legislativo n. 81 del 2008. Precisamente, in data 1° aprile 2022 è stata effettuata la proroga tecnica al fine di consentire la più ampia operatività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) accertando l'idoneità sanitaria alla mansione per tutti gli effettivi del CFVA, tenuto conto dell'inizio della Campagna antincendio boschivo, prevista per il 1° giugno 2022, senza la contestuale assunzione del relativo impegno contabile, determinando un debito fuori bilancio per euro 19.000;
- lettera aa) Assessorato dei lavori pubblici, come da nota della Direzione generale dei Lavori pubblici prot. n. 38893 del 7 ottobre 2022:
Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito fuori bilancio, la Direzione generale dei Lavori pubblici, con nota prot. n. 38893 del 7 ottobre 2022, dichiara che vi sono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo di euro 1015,04, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In sintesi, il debito è relativo all'attività svolta da esperti esterni per le attività istruttorie e il rilascio di pareri di competenza dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici, per le quali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/38 del 12 febbraio 2019 è previsto un compenso pari a euro 400 per la partecipazione a ciascuna seduta dell'Unità suddetta. Dalla verifica delle scritture contabili risulta il mancato impegno nel 2018 di complessivi euro 1.015,04 necessari per la corresponsione del compenso ad un esperto. Pertanto, al fine di sanare la situazione contabile determinatasi a seguito della mancata adozione del relativo impegno di spesa, si rende necessario attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 18 - Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 18 dispone il riconoscimento di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

lettera a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, come da nota della Direzione generale degli Enti locali prot. n. 32214 del 18 luglio 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito, la Direzione generale degli Enti locali, con nota prot. n. 32214 del 18 luglio 2022, premettendo che non si tratta di debiti fuori bilancio, dichiara che vi sia l'esigenza di ricorrere all'autorizzazione di spesa con norma, per un importo di euro 855.

A seguito di alcune procedure negoziate per l'affidamento di servizi ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, di cui diverse andate deserte o non espletate, non si è proceduto all'assunzione dell'impegno contabile del contributo di gara spettante alla stazione appaltante a favore dell'ANAC.

Per la precisione ricadono in tale fattispecie le procedure di cui al seguente prospetto:

Denominazione	Procedura CIG	Stato	Importo ANAC
Servizi di lavaggio auto regionali	8915740D63	Aggiudicata	30 €
Servizio di sfalcio, pulizia e bonifica delle aree regionali	8941332093	Aggiudicata	30 €
Servizio assicurazione Corpi marittimi regionali	87371994B4	Deserta	30 €
Servizio di manutenzione e lavaggio auto regionali	8844860160	Deserta	225 €
Servizi di progettazione e coordinamento sicurezza archivio ex Cisapi	8594066F9A	Aggiudicata	30 €
Fornitura di divise estive e invernali per il personale regionale - dotazioni 2019-2020	7931806D5D	Aggiudicata	225 €
Accordo Quadro Servizi Tecnici Cagliari	776155911C	Non espletata	30 €
Accordo Quadro Servizi Tecnici Sassari	7762099EB7	Non espletata	30 €
Servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli	762636537D	Deserta	225 €
Totale			855 €

A fronte delle determinazioni a contrarre, risulta dal sistema contabile la mancata assunzione dell'impegno di spesa e quindi l'esigenza di ricorrere all'autorizzazione di spesa con norma;

lettera b) Assessorato del turismo, artigianato e commercio, come da nota della Direzione generale del Turismo prot. n. 18227 del 10 ottobre 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito, la Direzione generale del Turismo, con nota prot. n. 18227 del 10 ottobre 2022, premettendo che non si tratta di debiti fuori bilancio, dichiara che vi sia l'esigenza di ricorrere all'autorizzazione di spesa con norma, per un importo di euro 14.460,79;

lettera c) Centrale regionale di committenza, come da nota della Direzione generale prot. n. 8202 del 19 ottobre 2022:

Relativamente ai fatti che hanno determinato il debito, la Direzione generale Centrale regionale di committenza, con nota prot. n. 8202 del 19 ottobre 2022, premettendo che non si tratti di debiti fuori bilancio, dichiara che vi sia l'esigenza di ricorrere all'autorizzazione di spesa con norma, per un importo di euro 150.

Articolo 19 - Abrogazioni

Il presente articolo dispone l'abrogazione degli articoli della legge regionale n. 15 del 1965 e n. 27 del 2011, relativi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in contrasto con la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

Articolo 20 - Norma finanziaria

Il presente articolo individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e introduce le conseguenti variazioni bilancio.

Le modalità di copertura utilizzate possono riassumersi come segue:

Quadro delle entrate:

- Titolo: 1 Tipologia: 1010300 - Adeguamento Entrate fabbisogno;
- Titolo: 1 Tipologia: 1010300 - Saldo e conguagli di accertamenti;
- Titolo: 2 Tipologia: 2010100 - Ristoro mancato gettito I.Re.;
- Titolo: 4 Tipologia: 4020000 - Investimenti ed opere pubbliche.

Quadro dei fondi e delle spese:

- M20 - P03 - T1 - Fondo Salvaguardia equilibri;
- M20 - P03 - T1 - Fondo Passività potenziali;
- M20 - P03 - T1 - Fondo Quota libera avanzo di amministrazione.

Precisamente si provvede ad adeguare lo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024 alle più recenti comunicazioni del MEF relative ai conguagli per gli anni 2019, 2020, 2021 pari a 128 milioni di euro e a quelli relativi al fabbisogno 2022 che prevedono ulteriori risorse per 88 mln di euro. L'incremento della spettanza delle entrate erariali per il 2022, spinto in particolare da un notevole incremento dell'IVA, non può ritenersi una base di maggiore gettito garantito a regime anche per le annualità successive 2023 e 2024, in considerazione dell'elevata incertezza sul futuro andamento dell'economia a causa del caro energia e dell'impennata dell'inflazione. Per tale motivo si stima un incremento a regime più ridotto per il 2023 e 2024 pari a 45 milioni di euro all'anno. Tali maggiori entrate danno copertura agli interventi per il sostegno e il rilancio di diversi ambiti del sistema produttivo della regione previsti anch'essi nella presente legge.

Nel dettaglio, la copertura degli interventi proposti nell'articolato, sono analiticamente definiti nell'allegato 1 del presente DDL, rubricato "Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie" a cui si fa esplicito riferimento.

La proposta variazione mantiene inalterato l'equilibrio del Bilancio di previsione 2022-2024, come si evince dai prospetti sotto riportati:

Sola Parte corrente 2022

Equilibrio situazione di competenza 2022	Variazione +	Variazione -	Totale
ENTRATE			
Titolo I	985.946.512,01	503.903.052,20	482.043.459,81
Titolo II	180.900.000	0	180.900.000,00
Totale entrate	1.166.846.512,01	503.903.052,20	662.943.459,81
SPESE			
Titolo I	688.040.146,49	79.163.640,68	608.876.505,81
Totale spese	688.040.146,49	79.163.640,68	608.876.505,81
DIFFERENZA			+54.066.954,00

Le variazioni di cassa in entrata e in spesa sono movimentate entrambe per un totale di 667.456.678,02 di euro, pertanto il saldo di cassa finale, risulta non negativo e assicura il rispetto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Successivamente, alla variazione in esame, il Bilancio di previsione 2022-2024 continua a soddisfare i parametri di equilibrio di bilancio, così come si evince dal seguente prospetto.

Descrizione	Variazioni competenza 2022	Variazioni competenza 2023	Variazioni competenza 2024
a) Equilibrio di parte corrente	54.066.954	80.000	80.000
b) Equilibrio di parte CAPITALE	54.066.954	-80.000	-80.000
c) Variazioni attività finanziarie	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE (D = A + B + C)	0	0	0

Relativamente all'analisi delle coperture finanziarie utilizzate, si rappresenta che per gli interventi coperti mediante l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione si è proceduto mediante un prelievo delle risorse accantonate nella missione 20 - programma 03 - titolo 1, capitolo SC08.9635. Si evidenzia che l'utilizzo delle suddette risorse è stato effettuato tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che ne condiziona l'utilizzo alle verifiche e ordine di priorità indicati nel medesimo articolo. Precisamente, l'articolo stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1

dell'articolo 42, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Analizzando per punti le priorità disciplinate dalla normativa si rappresenta che sul tema dei debiti fuori bilancio, all'articolo 17, lettera a), del presente provvedimento, nel prendere atto delle istruttorie pervenute dai Centri di responsabilità amministrativa si provvede al riconoscimento e all'individuazione della relativa copertura di tutti i debiti pervenuti sino alla data di approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda la lettera b) la normativa contabile prescrive che la verifica degli equilibri venga effettuata almeno una volta l'anno, entro il 31 luglio, in sede di assestamento di bilancio. A tal riguardo, si evidenzia che con la legge regionale 6 luglio 2022, n. 10, avente ad oggetto "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio", è stata verificata la permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come rappresentato nell'allegato 9 "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio" della legge.

Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente che il finanziamento delle spese di investimento è coperto dalle risorse previste dall'accordo Governo-Regione, normato dall'articolo 1, comma 871, della legge n. 160 del 2019 e da altre risorse regionali. Ciò consente, verificati i punti di cui sopra, di far ricorso all'applicazione della lettera d) del comma 6, dell'articolo 42 della legge di contabilità avente ad oggetto "il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente".

Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 2 del DDL che attribuisce una specifica destinazione a quota parte delle entrate utilizzate dal presente provvedimento, si richiama l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 rubricato "Il risultato di amministrazione" che dispone, per le sole regioni, che "costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: [...] d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la Regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È pertanto possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la Regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio".

Pertanto, perché possa essere attribuita una specifica destinazione è necessario rispettare la condizione che si tratti di entrate straordinarie. A riguardo si evidenzia che la copertura dell'intervento, così come già indicato nell'allegato 1 rubricato "Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie", la copertura è data dal capitolo EC121.009 avente ad oggetto il "Saldo di accertamenti di quote pregresse dell'imposta sul reddito (IRE), comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 8, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)".

Qualora la spesa generasse economie di bilancio, l'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 consente di costituire vincolo al risultato di amministrazione, purché siano rispettate le tre seguenti condizioni:

1. La straordinarietà delle entrate accertate;
2. Il mancato rinvio della copertura del disavanzo di amministrazione.

3. La copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

Sul primo punto si è già relazionato, in quanto condizione per poter attribuire formalmente un vincolo di destinazione, per ciò che riguarda il punto 2) si richiama la deliberazione n. 18/71 del 10 giugno 2022, rubricata "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021" con la quale è certificato, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato 7, un avanzo di amministrazione, lettera E, pari a 78.280.695,62 di euro, assolvendo la fattispecie del mancato rinvio della copertura del disavanzo. Sul tema della copertura dei debiti fuori bilancio, nel presente provvedimento si dà copertura a tutti i debiti fuori bilancio istruiti dalle strutture competenti alla data di approvazione del presente disegno di legge (Tabella A).

La copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa che impattano negli anni successivi al bilancio di previsione autorizzatorio triennale è garantita dalle entrate del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari come individuate dall'articolo 8 dello Statuto. Infatti, come da consuetudine, in ciascuna annualità del bilancio la massa delle spese "così dette discrezionali" costituiscono, a tutti gli effetti, lo spazio di manovra riferito ad ogni singolo esercizio finanziario.

Infatti, assicurata la copertura dei cosiddetti "oneri inderogabili", altresì definiti oneri non rimodulabili e incomprimibili, spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione tra cui rientrano anche le cosiddette spese obbligatorie ovvero spese vincolate a meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, quali le spese di funzionamento, le spese di carattere obbligatorio o ricorrente non comprimibili che tengono conto delle obbligazioni giuridiche in essere derivanti da contratti, mutui, prestiti, da obblighi comunitari e internazionali, le spese del personale, il fondo sanitario regionale, il trasporto pubblico locale e tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile, la differenza costituisce lo spazio di manovra per la spesa discrezionale.

ELENCO SPESE INDEROGABILI/OBBLIGATORIE (in senso lato)

1. personale;
2. consiglio regionale e giunta;
3. funzionamento;
4. enti strumentali;
5. fondo sanitario regionale (missione 13 - programmi 1, 2 e 3, 4, 5 e 6;
6. TPL;
7. oneri debito, missione 50 - programmi 01 e 02;
8. CFVA;
9. lista speciale;
10. fondo unico enti locali, comprensiva delle quote sostitutive delle soppresse accise sull'energia elettrica e delle indennità ai sindaci città metropolitane.

Sono altresì inclusi gli stanziamenti relativi ai Fondi (spese obbligatorie, fondo spese impreviste, cofinanziamento dei programmi comunitari/nazionali, FCDE, passività potenziali, perdite delle partecipate, contenzioso etc.) e gli accantonamenti previsti dagli obblighi del concorso alle manovre di finanza pubblica.

Pertanto, al netto della copertura degli oneri inderogabili e non rimodulabili, sono garantite, in sede di legge di stabilità e di legge di bilancio, attraverso la rimodulazione, la riduzione e la compensazione delle spese discrezionali, gli interventi e le autorizzazioni che travalicano il triennio del bilancio autorizzatorio corrente.

Articolo 21 - Entrata in vigore

L'articolo 21 dispone l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

SCHIRRU, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente - SECHI, Segretario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - GIAGONI - MARRAS - MELONI - PIGA - SAIU - SATTA Gian Franco - SATTA Giovanni - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le SCHIRRU

pervenuta il

Relazione di minoranza

On.le

pervenuta il

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E TECNICO-FINANZIARIE DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE

RELAZIONE all'articolo 1, comma 8

A seguito dei vasti incendi, con caratteristiche di propagazione straordinarie, sviluppatasi nell'oristane-
se nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 sono state previste una serie di misure economiche di imme-
diato sostegno alle aziende zootecniche ed agricole.

Da tali misure, compresa quella prevista con la legge regionale 22.11.2021, n. 17, della quale si pro-
pone una integrazione, è risultato di fatto escluso il comparto olivicolo che ha subito danni rilevanti e
che, nelle zone colpite dai vasti incendi, rappresenta un elemento portante dell'economia agricola con
produzioni in termini di quantità e qualità di grande valore.

La norma proposta mira ad inserire anche il comparto olivicolo quale destinatario dei primi interventi
urgenti necessari a seguito dei danni subiti a seguito dei vasti incendi.

RELAZIONE all'articolo 4 bis

La modifica normativa si rende necessaria per poter far fronte agli opportuni interventi strutturali per
la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nel-
le aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020, già censiti in occasione del menzionato
evento, e che non hanno trovato copertura finanziaria negli esercizi precedenti.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA all'articolo 4 bis

La legge regionale n. 30 del 2020 prevede all'articolo 12 comma 3, l'istituzione di un fondo destinato
alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del ri-
schio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate
dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020. Il fondo, istituito presso la Direzione generale della pro-
tezione civile, con una dotazione iniziale per l'anno 2021 pari ad euro 20.000.000, incrementato per lo
stesso anno 2021 con un importo pari ad euro 3.000.000 della legge regionale n. 17 del 22 novembre
2021 e da ulteriori euro 672.209,13 derivanti da economie del procedimento relativo alla legge regio-
nale n. 28 del 1985, è stato utilizzato per la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali per la
concessione di contributi per la realizzazione di opere di ripristino e riduzione del rischio residuo. Al
fine di dare copertura finanziaria ad ulteriori interventi che non sono stati eseguiti per mancanza di fi-
nanziamento, la dotazione finanziaria del fondo è incrementata per l'anno 2022 di euro 3.000.000,00.

In aumento

CDR	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	MISS	PROGR	MACROAGG R	IMPORTO	ANNO
00.01.07.08	SC08.9390	Fondo destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate da eventi calamitosi	2	11	02	203	3.000.000,00	2022

RELAZIONE all'articolo 4 ter

L'incremento si rende necessario per poter far fronte a tutte le richieste pervenute dai comuni che, in
relazione agli eventi calamitosi occorsi da gennaio 2020 a novembre 2021, hanno segnalato danni oc-
corsi al patrimonio abitativo dei privati e alle attività economiche e produttive secondo quanto dispo-
sto dalla delibera di Giunta regionale n. 49/49 del 17.12.2021.

L'incremento si rende necessario per poter far fronte a tutte le richieste pervenute dai Comuni che, nel
corso degli anni 2021 e 2022, hanno subito ingenti danni per gli eventi calamitosi che hanno investito
l'intero territorio regionale e che, in seguito della dichiarazione dello stato di calamità naturale, sono
interventati con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci per fronteggiare l'emergenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA all'articolo 4 ter

La legge regionale n. 26 del 2015 norma la concessione un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto a soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive.

Con la delibera di Giunta regionale n. 49/49 del 17.12.2021 è stato approvato il documento recante "Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex legge regionale n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni principali ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive da gennaio 2020 a novembre 2021" ed è stato dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di predisporre di darne esecuzione.

I Comuni, individuati dalla norma quali enti attuatori, hanno eseguito le istruttorie sulle istanze pervenute dai privati e dalle attività produttive e inviato alla Direzione Generale della protezione civile le tabelle contenenti l'esito delle istruttorie stesse dalle quali si evince, al fine della copertura completa delle istanze, una fabbisogno finanziario pari ad euro 2.100.000,00 a fronte di uno stanziamento disponibile risorse attualmente disponibili per la concessione dei contributi ex legge regionale n. 26 del 2015 è pari ad euro 1.000.000,00.

Si rende quindi necessario un incremento di euro 1.100.000,00 della dotazione finanziaria.

In aumento

CDR	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	MISS	PROGR	MACROAGGR	IMPORTO	ANNO
00.01.07.08	SC05.0571	Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi calamitosi	1	11	02	104	1.100.000,00	2022

La legge regionale n. 28 del 1985 norma, nelle more di una disciplina regionale organica in materia di protezione civile, la concessione di contributi agli enti locali in occasione di calamità naturali per le spese sostenute con provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza. Gli enti locali provvedono, entro un anno dall'evento calamitoso, ad inviare alla Direzione generale della protezione civile apposita istanza con la richiesta di contributo per le suddette spese sostenute. Per poter far fronte a tutte le richieste per l'anno 2022 relative ad eventi calamitosi occorsi negli anni 2021 e 2022 saranno necessarie risorse totali pari ad euro 5.740.000,00 mentre lo stanziamento disponibile per la concessione dei contributi ex legge regionale n. 28 del 1985 è pari ad euro 2.000.000 ma risultando lo stesso destinato ad altri interventi.

Si rende quindi necessario un incremento di euro 5.740.000,00 della dotazione finanziaria

In aumento

CDR	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	MISS	PROGR	MACROAGGR	IMPORTO	ANNO
00.01.07.08	SC04.0406	Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche	1	11	02	104	5.740.000,00	2022

RELAZIONE all'articolo 5

L'incremento della dotazione inserita nel testo approvato dalla Giunta si rende necessario in quanto la stima in sede di predisposizione del DL è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dai Consorzi al 10 giugno 2022. I dati aggiornati a ottobre 2022, per quanto parziali, mostrano una crescita complessiva del fabbisogno che da euro 21.845.755,09 passa a 24.784.221,84 con un incremento di euro 2.939.466,75. In considerazione del continuo incremento dei costi energetici e che alcuni Consorzi non hanno ancora provveduto alla rendicontazione, si stima che negli ultimi mesi dell'anno tale fabbisogno possa crescere ulteriormente di euro 4.000.000. Pertanto, per coprire il fabbisogno fino al 31 dicembre 2022 è necessario un ulteriore incremento di complessivi euro 7.000.000.

RELAZIONE all'articolo 7, comma 1

Occorre integrare lo stanziamento a favore dell'attività sportiva giovanile (articolo 22), per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo (articolo 31 l.r. 17 del 1999), per il calcio a 11 (Serie D) (articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2018), per la partecipazione a trasferte singole (articolo 28, legge regionale n. 17 del 1999) e per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (articolo 26, legge regionale n. 17 del 1999), in quanto lo stanziamento approvato in Legge di stabilità non è sufficiente alle necessità del comparto.

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie è stata effettuata sulla base delle domande pervenute.

RELAZIONE all'articolo 7, comma 2

La FIN FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - Comitato regionale Sardegna ha organizzato dal 03 al 10 Agosto l'Evento Internazionale WATERPOLO SARDINIA CUP 2022, seconda edizione.

Erano presenti 10 nazionali, 6 Femminili e 4 Maschili, tra le migliori al mondo.

L'evento si inserisce all'interno di un calendario internazionale di prim'ordine che vede i Mondiali di Budapest dal 18 giugno al 3 luglio, le Superfinal di World League dal 23 al 29 luglio a Strasburgo, Waterpolo Sardinia Cup dal 3 al 10 agosto 2022 a Sassari, per finire con gli Europei di Spalato dal 27 Agosto al 10 Settembre.

Già lo scorso anno il torneo internazionale rappresentava un torneo pre-olimpico e dopo solo anno rappresenta una competizione seconda solo agli Europei. Sono previste una serie di attività collaterali con il coinvolgimento della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Federazione Italiana Nuoto Disabilità Intellettivo Relazionali, coinvolte nel progetto contro il bullismo "Acqua in Bocca solo Quando Nuoto" che vedrà il coinvolgimento della nazionale Italiana meglio conosciuta come Settebello.

Ulteriore obiettivo è il rilancio del movimento pallanuotistico in Sardegna con il coinvolgimento di rappresentative sarde che potranno seguire dei common training all'Interno del torneo.

Sarà prevista la diretta Rai Sport Hd con la trasmissione anche all'estero.

MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO

COMPETENZA 2022 € 300.000,00 IN DIMINUIZIONE

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1 TITOLO 2

RELAZIONE all'articolo 7 bis, comma 1

Con la presente norma si integra il fondo per l'accordo integrativo regionale dell'assistenza primaria ai fini della rideterminazione della parte di fondo per l'emergenza territoriale per adeguare l'importo orario con cui vengono retribuite le ore aggiuntive da 45 euro lordi a 65,1 euro (al lordo di IRAP).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA all'articolo 7 bis, comma 1

Con deliberazione n. 27/22 del 23.07.2019 è stato approvato l'accordo integrativo regionale per la rideeterminazione del fondo per l'emergenza sanitaria territoriale che prevede che, su base volontaria, i medici dell'emergenza territoriale possano effettuare, nel rispetto dei vincoli sui massimali orari previsti dagli accordi nazionali e regionali, ore aggiuntive il cui costo, pari a euro 45 onnicomprensivi lordi, per ogni ora aggiuntiva, è a carico dell'accordo integrativo regionale.

Con la presente disposizione normativa, si integra il fondo per gli accordi integrativi regionali della medicina generale al fine di dare copertura finanziaria alla sottoscrizione di un accordo per l'allineamento del compenso orario per le prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza territoriale a quello dei medici dipendenti e per garantire una quota di ore aggiuntive pari a 7.837 nei mesi estivi.

Lo stanziamento pari a 911.828,70 consentirà di adeguare l'importo orario da euro 45 lordi a euro 65,1 lordi per tutto l'anno e garantire la remunerazione di 7.837 ore in più per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre ($65,1 * 7.837 \text{ ore} = 509.828,70 \text{ euro}$ a cui si somma l'incremento annuo per 12 mesi stimato su una media di 5.000 ore per trimestre ($(65,1 - 45) * 5000 * 4 = 402.000 \text{ euro}$).

RELAZIONE all'articolo 7 bis, comma 2

La disposizione normativa si rende necessaria al fine di adeguare la rispondenza e l'adeguatezza ai requisiti di accreditamento dei servizi di riabilitazione, delle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche resi da privati accreditati, le attuali tariffe non risultano infatti remunerative e rischiano di determinare il fallimento degli operatori e un grave danno per l'utenza.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA all'articolo 7 bis, comma 2

La rideterminazione delle tariffe è attualmente in corso, l'incremento stimato è pari a circa il 21 per cento rispetto all'attuale remunerazione.

RELAZIONE all'articolo 7 bis, comma 3

Le coste del sud Sardegna sono costante meta di ripetuti sbarchi diretti di migranti richiedenti asilo (al primo semestre 2022 hanno riguardato 467 persone), la cui accoglienza sanitaria comporta un particolare impegno da parte della Asl n. 8 di Cagliari.

In particolare l'attività sanitaria rivolta ai migranti richiedenti asilo si compone di due linee di azione specifiche:

1. la sorveglianza sanitaria, che prevede interventi di sanità pubblica atti a rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza sanitaria e consentire l'approntamento di una risposta tempestiva ed appropriata a tutela dei singoli e della collettività; questa si sviluppa attraverso due distinte procedure che vengono poste in essere in tempi diversi:

le visite di primo livello, effettuate immediatamente dopo sbarco, le visite di secondo livello, effettuate presso le strutture di accoglienza;

2. l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla persona, attraverso gli "ambulatori STP" in caso di necessità, sulla base delle disposizioni vigenti.

Considerato che l'onere di accogliere e assistere i migranti richiedenti asilo, per ragioni logistiche determinate dagli sbarchi nelle coste del sud Sardegna e dalla ubicazione del Centro di Prima Accoglienza a Monastir, ricadono sulla ASL n. 8 di Cagliari, questa ha richiesto un contributo regionale straordinario per l'organizzazione di dette attività che richiedono una certa flessibilità nell'utilizzo di personale sanitario, con prestazioni svolte in orari e giornate lavorative non sempre coincidenti con il normale orario di lavoro.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA all'articolo 7 bis, comma 3

Il contributo finanziario è determinato dall'impiego del personale sanitario fuori dall'orario di servizio (prestazioni aggiuntive), considerato che una parte di attività assistenziale si svolge in giornate e in orari non prevedibili a priori.

L'utilizzo di personale sanitario in "prestazioni aggiuntive" è stimato in base ai flussi migratori attesi e in base

alla esperienza pregressa per queste tipologie di attività:

dirigenti medici: 500 ore X 60 € = 30.000,00 €

infermieri 760 ore X 24 € = 18.240,00 €

oneri sociali 23,80 per cento = 4.341,12 €

Irap 8,5 per cento = 2.250,00 €

Totale 56.581,52 €

Fabbisogno arrotondato a 57.000,00 €

RELAZIONE all'articolo 11 bis

Il presente emendamento si rende necessario al fine di procedere alla correzione del titolo di spesa incrementato, per gli anni 2023 e 2024, con l'approvazione della legge regionale n. 15 del 2022 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006) per far fronte all'autorizzazione degli interventi di cui agli articoli 9 e 14 della medesima legge, erroneamente indicato quale - titolo 1 "Spese correnti".

La natura degli interventi e la compresenza di diverse tipologie di spesa impongono, invece, di allocare le somme, distintamente:

a. sul titolo 2 "Contributi agli investimenti", per la somma di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2022 (Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche), riconducibile a contributi agli investimenti agli Enti Locali;

b. sul Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", per la somma di Euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14 (istituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento del reddito energetico), riconducibile a Concessione di Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alle Famiglie, da contabilizzare in conformità al previsto trattamento contabile dei fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite di soggetti convenzionati o soggetti in house.

Si propone, inoltre, la modifica del comma 5 del medesimo articolo 21, al fine di recepire l'indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con nota n. MEF GAB prot. 26306 del 10 novembre u.s., ha comunicato che nel suddetto comma 5, per gli anni a decorrere dal 2025, vengono richiamate impropriamente: "le autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2" - invece che - "gli oneri derivanti dagli articoli 9 e 14".

RELAZIONE all'articolo 17, comma 1 da lettera bb) a lettera kk)

In riferimento alla formazione dei debiti fuori bilancio per il cui riconoscimento si presenta l'emendamento, si specifica che:

- il debito di euro 30.543,10, a favore della società A2A Energia Spa, è maturato poiché le utenze interessate sono quelle per le quali non è avvenuta la migrazione al gestore del mercato libero con Convenzione Consip,

attualmente Enel Energia, determinando un debito fuori bilancio in ragione della mancata inclusione nel relativo impegno contabile;

- il debito di euro 960.232,64 deriva dal fatto che, nonostante il valore complessivo della fornitura riportato nelle determinazioni di impegno sia stato calcolato tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, in fase di esecuzione del contratto si è verificata un'eccezionale volatilità dei prezzi, con fluttuazioni significative nell'andamento del mercato, che hanno generato un incremento dei costi dell'energia, a cui è conseguita la maggiore spesa non coperta dal regolare impegno;

- il debito di euro 11.398,52 è riferito all'affidamento del servizio di supporto al RUP per le attività di messa a norma delle basi elicotteristiche, in relazione agli impianti e alla sicurezza, finalizzata al rilascio dei pareri favorevoli dei W.FF., che ha subito forti rallentamenti a causa dell'emergenza COVID-19 e difficoltà nell'espletamento del proprio incarico rendendo necessaria l'adozione di provvedimenti di sospensione e successivo riavvio dell'esecuzione, e per il quale l'impegno originariamente assunto che risultava imputato alla competenza 2020, a causa di circostanze sopravvenute, non è stato parzialmente reimputato all'esercizio 2021 e successivi, determinando il debito;

- il debito di euro 1.215,00, riferito alla copertura delle spese contrattuali, maturate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, inerenti inerente al servizio di affidamento dell'Incarico di Servizio di supporto al RUP specialistico in materia di contrattualistica pubblica per le procedure tecnico-amministrative del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali, è maturato poiché quale l'impegno originariamente assunto che risultava imputato alla competenza 2020, a causa di circostanze sopravvenute, non è stato parzialmente reimputato all'esercizio 2021 e successivi, determinando il debito;

- il debito di euro 8.357,07 per la copertura delle spese contrattuali derivanti dal contratto di locazione, è maturato poiché quale l'impegno originariamente assunto che risultava imputato alla competenza 2020, a causa di circostanze sopravvenute, non è stato parzialmente reimputato all'esercizio 2021 e successivi, determinando il debito;

- il debito di euro 1.407.564,21 si riferisce alla gestione dei Fondi di rotazione relativi ai finanziamenti ex legge regionale n. 66 del 1976 ed ex legge regionale n. 23 del 1957 da parte di Banca Intesa, e del Fondo di rotazione ex legge regionale n. 17 del 1993 da parte di SFIRS. Tali Fondi hanno terminato la loro attività gestionale essendo terminate le risorse per la concessione dei relativi finanziamenti ma risultano ancora in essere per l'attività di recupero del credito da parte della Banche per conto della Re-

gione. Infatti le Convenzioni prevedono anche la gestione del recupero del credito e contenzioso che comprende numerose posizioni.

- il debito di euro 2.654,18 deriva dagli oneri dei componenti della commissione di collaudo nominati dal MISE per il collaudo finale delle "opere di recupero ambientale e valorizzazione turistico ambientale dei compendi immobili della miniera "Sos Enattos, il cui servizio è stato prestato senza il preventivo impegno di spesa;

- il debito di euro 6.010,00 deriva dal contratto tra Centro regionale di Programmazione e IRPET, Istituto regionale Programmazione Economica Toscana, per la concessione all'accesso alla Web Application IO - Pythagoras, per il quale non è stato assunto il preventivo regolare impegno di spesa;

- il debito di euro 4.000,00 deriva dagli oneri relativi al debito commerciale contratto dal Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole ed Alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale con la società LEASEPLAN conseguente alla proroga, senza il regolare impegno di spesa, della Convenzione attivata da CONSIP per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni;

- il debito di euro 2.000,00 a favore del commissario ad acta

a favore del commissario ad acta relativi alla graduatoria predisposta, approvata e pubblicata in data 29.07.2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato del turismo come disposto dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 articolo 1 comma 1 lett. c), "Cartellone dello spettacolo e della cultura".

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di far fronte alla sofferenza finanziaria ed economica delle aziende del comparto agricolo, scaturite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e proseguite in relazione alla recente emergenza energetica e alla crisi in Ucraina, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite complessivo di euro 20.000.000 per la concessione di sovvenzioni a favore dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo e cerealicolo destinate alla copertura dei maggiori costi sostenuti dal comparto ortofrutticolo (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 8.050.000 finalizzata allo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.950.000 quale integrazione delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 destinate alla misura 4, "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.3, tipo intervento 4.3.1, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria per la realizzazione degli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale relativi al bando 2017.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di far fronte alla sofferenza finanziaria ed economica delle aziende del comparto agricolo, scaturite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e proseguite in relazione alla recente emergenza energetica e alla crisi in Ucraina, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite complessivo di euro 20.000.000 per la concessione di sovvenzioni a favore dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo e cerealicolo destinate alla copertura dei maggiori costi sostenuti dal comparto ortofrutticolo (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 8.050.000 finalizzata allo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.950.000 quale integrazione delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 destinate alla misura 4, "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.3, tipo intervento 4.3.1, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria per la realizzazione degli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale relativi al bando 2017.

4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 800.000 a favore dell'Agenzia Agris (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. Al fine di ristorare i danni provocati

dalle invasioni delle cavallette e le spese sostenute per attività di prevenzione o di ripristino ad esse correlate, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2022, di euro 2.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000 per l'anno 2024 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. Al fine di incentivare le attività di riqualificazione ambientale del territorio, anche mediante interventi volti ad incentivare la diversificazione delle colture e la pulizia dei terreni, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000 per l'anno 2024 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

7. Le risorse di cui al comma 6 possono essere utilizzate anche per attività formative e di assistenza tecnica.

8. Nell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), dopo le parole "danni alle scorte" sono aggiunte le parole "ed al patrimonio olivicolo".

9. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 6, e 6, comma 4, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 100.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

10. Per la compensazione dei danni causati alle imprese, zootecniche con allevamento bovino e ovino operanti nel territorio regionale dalla diffusione di epizootie è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 15.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta le direttive di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

11. L'intervento di cui al comma 10 è attuato nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, per il periodo di programmazione 2023-2029, in corso di approvazione.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 in materia di contributi a imprese artigiane

1. Nella legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), nella Tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali", rubrica 07 - Turismo, il rigo 7 è così sostituito:

LR 48/2018, articolo 7, comma 4 e LR 10/2020, articolo 4, comma 9 - LR n. 17/2021, articolo 5 LR n. 13/2022 - Tab. A-Contributi a imprese artigiane -	14	1	2	27.500.000	2.000.000	2.000.000
	14	1	1	1.130.000	300.000	300.000

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 in materia di contributi a imprese artigiane e di assistenza

1. Nella Tabella A della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica 7 (Turismo), il rigo 7 è così sostituito:

LR 5/17, articolo 5, c. 28 - Caritas Sardegna	12	4	1	1.600.000	1.000.000	1.000.000
---	----	---	---	-----------	-----------	-----------

b) nella rubrica 12 (Sanità) il rigo 5 è così sostituito:

LR n. 30/20, articolo 7, c. 2 - LR 17/21 Tab. A - Contrasto e prevenzione del fenomeno dell'usura	12	4	1	2.000.000	1.000.000	1.000.000
---	----	---	---	-----------	-----------	-----------

c) nella rubrica 12 (Sanità) il rigo 13 è così sostituito:

2. I maggiori oneri di cui comma 1, pari a complessivi euro 18.000.000 per l'anno 2022, sono vincolati ai sensi della lettera d), comma 5, articolo 42 del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei

2. I maggiori oneri di cui comma 1, lettera a), pari a complessivi euro 18.000.000 per l'anno 2022, sono vincolati ai sensi della lettera d), comma 5, articolo 42 del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022, l'importo di euro 10.000.000 è sostituito con l'importo di euro 30.000.000.

Art. 3

Norme in materia di enti locali,
sviluppo economico e territoriale

1. Nel limite massimo delle risorse già programmate nell'ambito della programmazione territoriale, pari a euro 7.771.792, è autorizzata la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento a carico della Conferenza episcopale italiana (CEI) previste dal Programma Sardegna in cento chiese. La Giunta regionale, a seguito di una puntuale istruttoria effettuata dalle direzioni generali competenti e previo parere della cabina di regia del protocollo Regione-CES-ANCI del 22 settembre 2016, approva l'elenco degli interventi già programmati nell'ambito della Programmazione territoriale che presentino criticità attuative, definendo le necessarie risorse a copertura (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2022, è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 l'ulteriore spesa di euro 20.000.000.

3. È autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di euro 2.000.000 a favore dei comuni concessionari della distribuzione elettrica nel proprio territorio destinata alla copertura degli oneri di perequazione con CSEA (Cassa Servizi energetici e ambientali) a carico degli esercizi finanziari a partire dal 2012. Al fine di beneficiare del trasferimento di cui al primo periodo, i comuni documentano le spese di perequazione sostenute che hanno consentito la continuità dell'erogazione del servizio di distribuzione elettrica con contestuale sottrazione di fondi destinati ai servizi essenziali della collettività e danno dimostrazione della situazione di sofferenza finanziaria (missione 18 - programma

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022, l'importo di euro 10.000.000 è sostituito con l'importo di euro 30.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

Art. 3

Norme in materia di enti locali,
sviluppo economico e territoriale

(identico)

01 - titolo 1).

Art. 4

Norme in materia di investimenti,
opere pubbliche e viabilità

1. A valere sulle risorse di cui dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), è autorizzata la spesa complessiva:

- a) di euro 8.000.000 per gli anni 2022-2025, a favore della Città metropolitana di Cagliari, destinata a interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici del patrimonio della Città metropolitana di Cagliari, di cui euro 3.500.000 per lavori presso la Stazione dei Carabinieri Cagliari Stampace, euro 2.000.000 per lavori presso la Legione dei Carabinieri Sardegna ed euro 2.500.000 per lavori presso la Questura di Cagliari. La spesa è ripartita sulla base del cronoprogramma di spesa in euro 763.218,15 nell'anno 2022, euro 1.983.844,56 nell'anno 2023, euro 3.305.711,66 nell'anno 2024 e euro 1.947.225,63 nell'anno 2025;
- b) di euro 10.500.000, di cui 1.000.000 nell'anno 2023, 5.000.000 nell'anno 2024 e 4.500.000 nell'anno 2025, per gli anni 2023-2025, destinata ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici storici di rappresentanza;
- c) di euro 13.500.000 per gli anni 2022-2024, a favore del comune di Cagliari in ragione di euro 2.750.000 per l'anno 2022, 4.725.000 per l'anno 2023 e 6.025.000 per l'anno 2024, destinata alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia a Cagliari.

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 6.000.000 finalizzata allo scorrimento della graduatoria del Programma "Manutenzione e miglioramento viabilità" - Bando 2022 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

Art. 4

Norme in materia di investimenti,
opere pubbliche e viabilità

1. A valere sulle risorse di cui dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), è autorizzata la spesa complessiva:

- a) di euro 8.000.000 per gli anni 2022-2025, a favore della Città metropolitana di Cagliari, destinata a interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici del patrimonio della Città metropolitana di Cagliari, di cui euro 3.500.000 per lavori presso la Stazione dei Carabinieri Cagliari Stampace, euro 2.000.000 per lavori presso la Legione dei Carabinieri Sardegna ed euro 2.500.000 per lavori presso la Questura di Cagliari. La spesa è ripartita sulla base del cronoprogramma di spesa in euro 763.218,15 nell'anno 2022, euro 1.983.844,56 nell'anno 2023, euro 3.305.711,66 nell'anno 2024 e euro 1.947.225,63 nell'anno 2025;
- b) di euro 10.500.000, di cui 1.000.000 nell'anno 2023, 5.000.000 nell'anno 2024 e 4.500.000 nell'anno 2025, per gli anni 2023-2025, destinata ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici storici di rappresentanza;
- c) di euro 13.500.000 per gli anni 2022-2024, a favore del comune di Cagliari in ragione di euro 2.750.000 per l'anno 2022, 4.725.000 per l'anno 2023 e 6.025.000 per l'anno 2024, destinata alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia a Cagliari.

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 6.156.330 finalizzata allo scorrimento della graduatoria del Programma "Manutenzione e miglioramento viabilità" - Bando 2022 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.000.000 destinata allo scorrimento della graduatoria del "Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento, la realizzazione e la manutenzione cimiteri" - Bandi 2022 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.000.000 destinata allo scorrimento della graduatoria del "Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento, la realizzazione e la manutenzione cimiteri" - Bandi 2022 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

Art. 4 bis

Interventi a sostegno delle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020

1. Il fondo istituito con l'articolo 12, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020, è incrementato per l'anno 2022 di euro 3.000.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

Art. 4 ter

Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la complessiva spesa di euro 6.840.000 di cui:

- a) euro 1.100.000 per gli interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi di cui alla legge regionale n. 26 del 2015 verificatisi da gennaio 2020 a novembre 2021 (missione 11 - programma 02 - titolo 1);
- b) euro 5.740.000 per gli interventi urgenti per le spese di primo intervento degli enti locali interessati dalle calamità naturali ed eccezionali avversità di cui alla legge regionale n. 28 del 1985 verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

Art. 5

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

1. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 15.000.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua dovuti da ENAS ai consorzi di bonifica fino a tutto il 2022. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche da parte dei medesimi consorzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 bis, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 5

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

1. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 22.000.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua dovuti da ENAS ai consorzi di bonifica fino a tutto il 2022. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche da parte dei medesimi consorzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 bis, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 5 bis

Disposizioni in materia di beni culturali

1. Ai fini del completamento delle procedure di liquidazione dei consorzi di cui al comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e per la costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 1.000.000, ripartita in euro 500.000 per ciascuna delle Fondazioni medesime (missione 05 - programma 02 - titolo 1 e missione 04 - programma 04 - titolo 1).

Art. 6

Norme in materia di contrattazione collettiva regionale

1. In applicazione dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione),

Art. 6

Norme in materia di contrattazione collettiva regionale

(identico)

l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, riferita al triennio 2022-2024, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap complessivamente in euro 126.595.000, di cui euro 29.315.000 per l'anno 2022, euro 43.901.000 per l'anno 2023 ed euro 53.379.000 per l'anno 2024 e a regime (missione 20 - programma 03 - titolo 1). Al fine di riequilibrare, anche mediante la contrattazione integrativa, i differenziali tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali, delle predette somme è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la somma di euro 3.084.000; per le medesime finalità il fondo per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) è incrementato di euro 9.400.000 (missione 20 - programma 3 - titolo 1).

2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.

Art. 7

Disposizioni in materia di beni culturali e spettacoli

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo e per l'organizzazione di eventi celebrativi in occasione dei centenari dalla fondazione dell'ente locale, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e spettacolo definisce il programma dei relativi interventi.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati anche titolo di rimborso delle spese già sostenute dall'ente locale per eventi già realizzati totalmente o parzialmente.

Art. 7

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacoli e attività sportive

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di euro 4.066.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), di cui:

- a) euro 500.000 a favore delle associazioni sportive isolate e delle società sportive isolate per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (articolo 22, legge regionale n. 17 del 1999);
- b) euro 1.200.000 a favore delle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo (articolo 31, legge regionale n. 17 del 1999);
- c) euro 966.000 a favore delle associazioni e

- società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici (articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2018);
- d) euro 400.000 a favore delle associazioni sportive per consentire l'effettuazione delle trasferte singole (articolo 28, legge regionale n. 17 del 1999);
 - e) euro 1.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (articolo 26, legge regionale n. 17 del 1999).

2. È autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000 a favore della Federazione italiana nuoto (FIN) - Comitato regionale Sardegna, quale rimborso spese per l'organizzazione della seconda edizione del Torneo internazionale Waterpolo Sardinia cup 2022.

3. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 500.000 per lo scorrimento della graduatoria del bando a valere sulla legge regionale 7/1955 "Cartellone dello spettacolo e della cultura" (missione 07 - programma 1, titolo 1).

Art. 7 bis

Disposizioni in materia di sanità

1. Al fine dell'adeguamento della remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato di euro 911.829 annui (missione 13 - programma 03 - titolo 1). L'adeguamento è riconosciuto a decorrere dal 1° giugno 2022.

2. È autorizzata la spesa di euro 14.100.000 quale acconto per l'adeguamento a partire dal 1° gennaio 2023 delle tariffe della riabilitazione, delle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 57.000 quale

contributo alla ASL n. 8 di Cagliari per l'organizzazione della assistenza sanitaria ai migranti giunti in Sardegna attraverso sbarchi non programmati (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

Art. 7 ter

Gestione liquidatoria Consorzi ZIR

1. Per la gestione liquidatoria dei Consorzi ZIR è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Art. 8

Modifiche all'articolo 26 bis
della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

1. Nell'articolo 26 bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 5, le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
- b) nel comma 6, le parole ", previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006
in materia di funzioni della Ragioneria generale
della Regione

1. All'articolo 58, comma 1, il numero 4) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) è sostituito dal seguente:

"4) alla registrazione, entro quindici giorni utili dal ricevimento, degli atti contabili assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabili-

Art. 8

Modifiche all'articolo 26 bis
della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

(soppresso)

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006
in materia di funzioni della Ragioneria generale
della Regione

(identico)

tà che ha emanato l'atto. Entro tale termine la Ragioneria effettua il controllo sulla regolarità contabile dell'atto, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 36 e seguenti, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, che la spesa non ecceda lo stanziamento del capitolo, oppure che la stessa sia da riferire alla competenza anziché ai residui o viceversa, oltre ad ogni altro requisito previsto dalla normativa ai fini delle relative registrazioni contabili. A seguito dell'accertata regolarità dell'atto contabile, l'ufficio che esercita il controllo provvede a registrarlo nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale. La registrazione è condizione di efficacia dell'atto. Sulla base di modalità, di criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale, la Ragioneria predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa degli atti di impegno. Le risultanze del controllo sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, anche all'ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo."

2. Dopo l'articolo 58 della legge regionale n. 11 del 2006, è inserito il seguente:

"Art. 58 bis (Effetti dei rilievi)

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di cui al numero 4), comma 1, dell'articolo 58, l'ufficio che esercita il controllo, se rileva vizi o irregolarità nell'atto, può opporre motivato rilievo al dirigente responsabile, segnalando, se possibile, gli adeguamenti necessari.

2. Ricevuti i rilievi, il dirigente responsabile comunica, entro quindici giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto, provvede a registrare l'atto e lo trasmette, corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, all'organo sovraordinato al dirigente responsabile e al competente ufficio

con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo. Nei casi in cui il termine decorra senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia ed è improduttivo di effetti contabili.

3. I rilievi comportano l'interruzione del termine di quindici giorni previsto per la registrazione, che ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento del riscontro del dirigente responsabile al rilievo.

4. È esclusa la possibilità di disporre l'ulteriore corso del provvedimento se:

- a) l'atto sia adottato oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
- b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;
- c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
- d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
- e) il provvedimento non sia sorretto da un'obbligazione giuridicamente perfezionata o disponga l'utilizzo di somme destinate ad altre finalità;
- f) si tratti di provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva."

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 e disposizioni in materia di economie realizzate sugli interventi della medesima legge

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di svi-

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di riconoscimento di anzianità e di proroga di graduatorie

1. Nell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021 dopo le parole: "legge regionale n. 31 del 1998" sono aggiunte le se-

luppo economico e sociale), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 45 del 1989 è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 80.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).".

2. Nell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021 dopo le parole: "legge regionale n. 31 del 1998" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il possesso del requisito della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alla dirigenza".

3. Nell'articolo 6, comma 29, della legge regionale n. 17 del 2021 le parole: "istituti di ricerca o enti di comprovata competenza nazionale o internazionale concernenti:

- a) prescrizione e aderenza alla prescrizione delle principali molecole utilizzate per i pazienti cronici;
- b) farmaci biologici e biosimilari in tema di patologie legate al sangue;
- c) analisi del consumo di droghe;
- d) miglioramento dell'assistenza nei pronto soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "l'Istituto di ricerche farmacologiche (IRCCS) Mario Negri".

4. Al comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "dell'indice dei prezzi al consumo (FOI)" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

5. L'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2021 è così modificato:

- a) nei commi 3 e 4, le parole: "dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Imposta sui redditi

genti: ", fermo restando il possesso del requisito della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alla dirigenza".

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 17 della legge regionale n. 17 del 2021 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.

3. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di assicurare nelle piante organiche degli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la presenza delle competenze professionali previste dall'articolo 17, comma 1 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), la validità della graduatoria relativa al bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente informatico ruolo tecnico, CCNL Area Funzioni locali ex dirigenza PTA Sanità, approvata con determinazione n. 7/2019 dell'8 gennaio 2019 del Servizio Risorse umane dell'AR-PAS, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

delle società (IRES)";

- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale."

6. Le economie realizzate a seguito della rendicontazione degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 17 del 2021 sono lasciate nella disponibilità del soggetto attuatore degli interventi medesimi, per essere destinate al rilancio del sistema produttivo isolano attraverso azioni coerenti con il Programma regionale di sviluppo 2020-2024: Progetto 2.7 "Attrazione degli investimenti e internazionalizzazione".

7. I termini di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 17 del 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Art. 11

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 11 del 2022
(Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "sono inoltre autorizzate le proroghe, entro gli stessi termini, del personale amministrativo assunto per le medesime finalità" sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: "in possesso dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle parole seguenti: "in possesso contestualmente di entrambi i seguenti requisiti";
- c) al comma 3, le parole "lettera a)" sono soppresse.

Art. 11

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 11 del 2022
(Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni)

(soppresso)

Art. 11 bis

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2022 in materia di normativa finanziaria

1. L'articolo 21 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del

2006), è così sostituito:

"Art. 21 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 2).

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 3).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della regione per gli anni 2022-2024.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento

missione 17 - programma 01 - titolo 2

2023	euro	2.000.000
------	------	-----------

2024	euro	2.000.000
------	------	-----------

missione 17 - programma 01 - titolo 3

2023	euro	5.000.000
------	------	-----------

2024	euro	5.000.000
------	------	-----------

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2023	euro	7.000.000
------	------	-----------

2024	euro	7.000.000
------	------	-----------

5. A decorrere dall'anno 2025 agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 14 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 17 e relativi programmi.

6. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità."

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2022 (Bilancio di previsione 2022-2024), allegati

1. Nella legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione 2022-2024), l'allegato "k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12)" è sostituito con "Allegato n. 3 Tabella C - Elenco spese obbligatorie" della presente legge.

Art. 13

Adeguamento delle funzioni del Comitato del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza alle norme dell'armonizzazione contabile e della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ), di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di programmazione finanziaria del Fondo, da attuare con modalità semplificata e in armonia con i principi generali in materia, è definito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. È costituito il Comitato consultivo del FITQ per l'espressione del parere preventivo non vincolante sugli atti generali del Fondo riferiti alle anticipazioni di fine rapporto e ai piccoli prestiti. Il Comitato consultivo è composto dal direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, dal direttore ge-

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2022 (Bilancio di previsione 2022-2024), allegati

(soppresso)

Art. 13

Adeguamento delle funzioni del Comitato del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza alle norme dell'armonizzazione contabile e della legge regionale n. 31 del 1998

(soppresso)

nerale della direzione generale competente in materia di bilancio, un dipendente della direzione generale competente in materia di personale, dirigente o funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con competenze in materia di FITQ, previdenza e/o bilancio, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale iscritto al FITQ. I rappresentanti del personale in servizio sono designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Comitato consultivo è nominato con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che ne definisce con proprio decreto anche il funzionamento e dura in carica quattro anni.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di segretario generale della Regione

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016) sono inserite le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "gerarchicamente sovraordinato" sono aggiunte le seguenti: "ai direttori di dipartimento e";
- b) al comma 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
 - a bis) presenza, su richiesta del Presidente, alle sedute della Giunta regionale per fornire ai suoi componenti dei pareri sulle problematiche giuridiche che possono emergere nel corso del dibattito degli argomenti in discussione;"
- c) nel comma 3, lettera f), le parole: ", dei direttori generali e degli altri dirigenti, presentate dai direttori generali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e dei direttori generali";
- d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8 bis. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni ordinarie di Segretario generale sono esercitate dal direttore generale della Presidenza della Regione."

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di segretario generale della Regione

(soppresso)

2. Nell'articolo 21, comma 1 della legge regionale n. 10 del 2021, la parola: "direzione" è sostituita dalla seguente: "direttore".

3. Nell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2021, le parole: "è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed" sono soppresse, e le parole: "della pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)".

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998
in materia di organizzazione
degli uffici e di dirigenza

1. Nell'articolo 13, comma 1 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, le parole: "dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale" sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Regione".

2. Nell'articolo 14 bis, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "di studio, ricerca e documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "di studio e ricerca documentazione".

3. Nell'articolo 23 bis, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "dell'Assessore di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Regione".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

"4 bis. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di direttore del dipartimento sono esercitate dal direttore generale facente capo al dipartimento, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal direttore generale facente capo al dipartimento con

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998
in materia di organizzazione
degli uffici e di dirigenza

(soppresso)

maggior anzianità nelle funzioni di dirigente nel dipartimento.".

Art. 16

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 17

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di seguito dettagliati:

- a) euro 61.990,17 per la copertura delle spese contrattuali maturate tra luglio 2020 e settembre 2020 inerenti al servizio a canone ed extra canone per la manutenzione degli impianti antincendio fornito dalla ditta CNS Consorzio nazionale servizi società cooperativa, senza preventivo impegno di spesa;
- b) euro 1.615,11 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente alla fornitura di ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali nel sud Sardegna;
- c) euro 2.440, IVA compresa, inerenti ai lavori suppletivi originati a seguito della demolizione del ponte dismesso in località Bin-

Art. 16

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

(identico)

Art. 17

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di seguito dettagliati:

- a) euro 61.990,17 per la copertura delle spese contrattuali maturate tra luglio 2020 e settembre 2020 inerenti al servizio a canone ed extra canone per la manutenzione degli impianti antincendio fornito dalla ditta CNS Consorzio nazionale servizi società cooperativa, senza preventivo impegno di spesa;
- b) euro 1.615,11 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente alla fornitura di ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali nel sud Sardegna;
- c) euro 2.440, IVA compresa, inerenti ai lavori suppletivi originati a seguito della demolizione del ponte dismesso in località Bindua sulla strada statale n. 126 eseguiti dalla

- dua sulla strada statale n. 126 eseguiti dalla ditta Fanni Cristian;
- d) euro 409,81 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente al servizio assicurativo relativo alla copertura dei corpi marittimi, emesso dalla Reale Mutua Assicurazioni;
- e) euro 100, derivanti dall'annullamento dell'impegno riferito all'emissione di polizza assicurativa per il trasferimento di due epigrafi, destinate al Museo e Centro di documentazione della Sardegna giudiciale, dal Centro del restauro di Sassari all'Antiquarium Arborense di Oristano;
- f) euro 5.446,61 derivanti dalla richiesta di restituzione, da parte della società assicurativa Marsh Broker alla Regione, delle ritenute d'acconto trattenute dall'amministrazione regionale successivamente alla scadenza del contratto di servizi assicurativi;
- g) euro 13.370 derivanti da insufficiente copertura finanziaria, rilevata a consuntivo, per contratti scaduti riferiti alla polizza "Infortuni diversi", stipulata con la società Unipol SAI e relativa ai periodi dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2018 e dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019;
- h) euro 2.654,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 28 agosto 1991 tra la Regione e i signori Pinna Giovanna e Pinna Giovanni, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Bosa adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta alla signora Pinna Giovanna;
- i) euro 4.042,52 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e il signor Marcia Francesco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Dolianova adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta al signor Marcia Francesco;
- j) euro 3.704,32 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 28 agosto 1991 tra la Regione e i signori Pinna Giovanna e Pinna Giovanni, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Bosa adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta alla signora Pinna Giovanna;
- d) euro 409,81 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente al servizio assicurativo relativo alla copertura dei corpi marittimi, emesso dalla Reale Mutua Assicurazioni;
- e) euro 100, derivanti dall'annullamento dell'impegno riferito all'emissione di polizza assicurativa per il trasferimento di due epigrafi, destinate al Museo e Centro di documentazione della Sardegna giudiciale, dal Centro del restauro di Sassari all'Antiquarium Arborense di Oristano;
- f) euro 5.446,61 derivanti dalla richiesta di restituzione, da parte della società assicurativa Marsh Broker alla Regione, delle ritenute d'acconto trattenute dall'amministrazione regionale successivamente alla scadenza del contratto di servizi assicurativi;
- g) euro 13.370 derivanti da insufficiente copertura finanziaria, rilevata a consuntivo, per contratti scaduti riferiti alla polizza "Infortuni diversi", stipulata con la società Unipol SAI e relativa ai periodi dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2018 e dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019;
- h) euro 2.654,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 28 agosto 1991 tra la Regione e i signori Pinna Giovanna e Pinna Giovanni, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Bosa adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta alla signora Pinna Giovanna;
- i) euro 4.042,52 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e il signor Marcia Francesco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Dolianova adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta al signor Marcia Francesco;
- j) euro 3.704,32 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno

- cupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 20 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e la GILAPA SRL, scaduto il 19 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Muravera, Via delle Coccinelle, adibito a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Muravera, attualmente dovuta alla società GILAPA SRL;
- k) euro 1.714,39 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 12 marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 20 maggio 1996 tra la Regione e il signor Mura Costantino, scaduto l'11 marzo 2020, per il godimento di un immobile sito in Buddusò, circonvallazione Nord, da adibire a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Buddusò, attualmente dovuta alla signora Mura Gerolama;
- l) euro 2.439,72 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 18 giugno 1991 tra la Regione e la signora Vacca Giuseppa, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Orgosolo da adibire ad uso ufficio del Comando Stazione forestale di Orgosolo, attualmente dovuta alla signora Vacca Giuseppa;
- m) euro 2.670,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 26 agosto 2005 tra la Regione e il signor Bua Giuseppe, scaduto il 17 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Oschiri, da adibire ad uso ufficio, garage e magazzino del Comando Stazione forestale di Oschiri, attualmente dovuta al signor Bua Giuseppe;
- n) euro 7.231,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato in data 15 febbraio 2010, tra la Regione e la Società Agricola Turritana, scaduto il 14 febbraio 2022, per il godimento di un immobile sito in Porto Torres, Via Francesconi 1/B, località "Monte di spesa, per il periodo dal 20 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e la GILAPA SRL, scaduto il 19 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Muravera, Via delle Coccinelle, adibito a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Muravera, attualmente dovuta alla società GILAPA SRL;
- k) euro 1.714,39 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 12 marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 20 maggio 1996 tra la Regione e il signor Mura Costantino, scaduto l'11 marzo 2020, per il godimento di un immobile sito in Buddusò, circonvallazione Nord, da adibire a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Buddusò, attualmente dovuta alla signora Mura Gerolama;
- l) euro 2.439,72 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 18 giugno 1991 tra la Regione e la signora Vacca Giuseppa, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Orgosolo da adibire ad uso ufficio del Comando Stazione forestale di Orgosolo, attualmente dovuta alla signora Vacca Giuseppa;
- m) euro 2.670,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 26 agosto 2005 tra la Regione e il signor Bua Giuseppe, scaduto il 17 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Oschiri, da adibire ad uso ufficio, garage e magazzino del Comando Stazione forestale di Oschiri, attualmente dovuta al signor Bua Giuseppe;
- n) euro 7.231,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato in data 15 febbraio 2010, tra la Regione e la Società Agricola Turritana, scaduto il 14 febbraio 2022, per il godimento di un immobile sito in Porto Torres, Via Francesconi 1/B, località "Monte

- res, Via Francesconi 1/B, località "Monte Angellu - Andriolu", da adibire a base logistica operativa navale per sei anni a decorrere dal 15 febbraio 2010, attualmente dovuta alla Società Edile Turritana srl;
- o) euro 4.359,82 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 1° marzo 1991, tra la Regione e il signor Congia Gianfranco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Sanluri, via Dante, da adibire ad uffici, magazzino e garage del Comando Stazione forestale di Sanluri, attualmente dovuta al signor Congia Gianfranco;
- p) euro 2.993,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 6 marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 14 settembre 1992 tra la Regione e il signor Floris Gianluca, per il godimento di un immobile sito in Siliqua, Corso Repubblica, da adibire a Comando Stazione forestale di Siliqua, attualmente dovuta al signor Floris Pierpaolo;
- q) euro 6.090,03 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, riferita al contratto di locazione stipulato il 14 gennaio 1991 tra la Regione e i signori Toni Martino e Malu Maria Domenica, per il godimento di un immobile sito in Trinità d'Agultu, via P. Muzzigoni, da adibire a sede del Comando Stazione forestale di Buddusò, dovuti signori Toni Martino e Malu Maria Domenica;
- r) euro 229, di cui euro 165 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 64 di quota parte dell'imposta di bollo, in favore del signor Boe Giuseppe, derivante dal contratto di locazione stipulato il 3 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Boe Giuseppe, per il godimento di un immobile sito in Ozieri, Via Satta 14, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovute al signor Boe Giuseppe;
- s) euro 135 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno
- Angellu - Andriolu", da adibire a base logistica operativa navale per sei anni a decorrere dal 15 febbraio 2010, attualmente dovuta alla Società Edile Turritana srl;
- o) euro 4.359,82 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 1° marzo 1991, tra la Regione e il signor Congia Gianfranco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Sanluri, via Dante, da adibire ad uffici, magazzino e garage del Comando Stazione forestale di Sanluri, attualmente dovuta al signor Congia Gianfranco;
- p) euro 2.993,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 6 marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 14 settembre 1992 tra la Regione e il signor Floris Gianluca, per il godimento di un immobile sito in Siliqua, Corso Repubblica, da adibire a Comando Stazione forestale di Siliqua, attualmente dovuta al signor Floris Pierpaolo;
- q) euro 6.090,03 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, riferita al contratto di locazione stipulato il 14 gennaio 1991 tra la Regione e i signori Toni Martino e Malu Maria Domenica, per il godimento di un immobile sito in Trinità d'Agultu, via P. Muzzigoni, da adibire a sede del Comando Stazione forestale di Buddusò, dovuti signori Toni Martino e Malu Maria Domenica;
- r) euro 229, di cui euro 165 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 64 di quota parte dell'imposta di bollo, in favore del signor Boe Giuseppe, derivante dal contratto di locazione stipulato il 3 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Boe Giuseppe, per il godimento di un immobile sito in Ozieri, Via Satta 14, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovute al signor Boe Giuseppe;
- s) euro 135 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore della Careddu Autoricambi

- 2021 in favore della Careddu Autoricambi di Nicola Careddu, riferiti al contratto di locazione stipulato il 17 dicembre 2021 tra la Regione e Careddu Autoricambi di Nicola Careddu, per il godimento di un immobile sito in Via Ocier Reale, snc, dovuto al signor Nicola Careddu;
- t) euro 170,50, di cui euro 130 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 40,50 a titolo rimborso quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato il 1° novembre 2021 tra la Regione e la Villgomme di Giva Fabrizio, per il godimento di un immobile sito in Villacidro, Via Trieste angolo Via Sassari snc, in favore della società Villgomme di Giva Fabrizio;
- u) euro 102 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore del signor Taras Salvatore, in riferimento al contratto di locazione stipulato il 18 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Taras Salvatore, per il godimento di un immobile sito in Pattada, via Berlinguer 10, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovuti al signor Taras Salvatore;
- v) euro 112, di cui euro 80 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione e il signor Boi Ignazio, in data 5 novembre 2021, per il godimento di un immobile sito in Senorbì, Via Adige 8, angolo Via Tevere, adibito ad ufficio regionale, garage e magazzino per la Stazione forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), di Senorbì, dovuti al signor Boi Ignazio;
- w) euro 260, di cui euro 228 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo, derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione i signori Fresu Andrea e Colla Daniela Sebastiana, sito in Berchidda, Via Olbia 13, adibito ad uffici e garage per la stazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), dovuti alla signora Colla Daniela Sebastiana;
- x) euro 36.954 derivanti dal servizio di affi-
- di Nicola Careddu, riferiti al contratto di locazione stipulato il 17 dicembre 2021 tra la Regione e Careddu Autoricambi di Nicola Careddu, per il godimento di un immobile sito in Via Ocier Reale, snc, dovuto al signor Nicola Careddu;
- t) euro 170,50, di cui euro 130 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 40,50 a titolo rimborso quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato il 1° novembre 2021 tra la Regione e la Villgomme di Giva Fabrizio, per il godimento di un immobile sito in Villacidro, Via Trieste angolo Via Sassari snc, in favore della società Villgomme di Giva Fabrizio;
- u) euro 102 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore del signor Taras Salvatore, in riferimento al contratto di locazione stipulato il 18 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Taras Salvatore, per il godimento di un immobile sito in Pattada, via Berlinguer 10, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovuti al signor Taras Salvatore;
- v) euro 112, di cui euro 80 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione e il signor Boi Ignazio, in data 5 novembre 2021, per il godimento di un immobile sito in Senorbì, Via Adige 8, angolo Via Tevere, adibito ad ufficio regionale, garage e magazzino per la Stazione forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), di Senorbì, dovuti al signor Boi Ignazio;
- w) euro 260, di cui euro 228 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo, derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione i signori Fresu Andrea e Colla Daniela Sebastiana, sito in Berchidda, Via Olbia 13, adibito ad uffici e garage per la stazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), dovuti alla signora Colla Daniela Sebastiana;
- x) euro 36.954 derivanti dal servizio di affidamento dell'incarico di coordinamento per

- damento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio regionale riferiti agli anni 2021 e 2022;
- y) euro 10.737,66, derivante dal contratto rep. n. 41, prot. n. 11806 del 29 giugno 2022, stipulato con la Società Tiemme Officine Grafiche srl, con sede legale in via Flaiano n. 14, Cagliari, P.IVA 02496760923, per il servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali da consegnare ai diciassette comuni della Sardegna compresi nell'ambito territoriale della Prefettura di Oristano, in occasione dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 12 giugno 2022;
- z) euro 19.000, relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), delle visite connesse con gli stati di gravidanza e rientro in attività a seguito di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, all'Albamedservice Sas di Antonio Luigi Sulis e C., Via Giovanni Canalis 17, 09170 Oristano, p.IVA 01210170955, codice fornitore 58278;
- aa) euro 1.015,04 derivante dalla necessità di corrispondere all'esperto esterno dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2018, il compenso per lo svolgimento di attività istruttoria e la partecipazione alle sedute dell'UTR tenutesi il 23 ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018.
- la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio regionale riferiti agli anni 2021 e 2022;
- y) euro 10.737,66, derivante dal contratto rep. n. 41, prot. n. 11806 del 29 giugno 2022, stipulato con la Società Tiemme Officine Grafiche srl, con sede legale in via Flaiano n. 14, Cagliari, P.IVA 02496760923, per il servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali da consegnare ai diciassette comuni della Sardegna compresi nell'ambito territoriale della Prefettura di Oristano, in occasione dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 12 giugno 2022;
- z) euro 19.000, relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), delle visite connesse con gli stati di gravidanza e rientro in attività a seguito di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, all'Albamedservice Sas di Antonio Luigi Sulis e C., Via Giovanni Canalis 17, 09170 Oristano, p.IVA 01210170955, codice fornitore 58278;
- aa) euro 1.015,04 derivante dalla necessità di corrispondere all'esperto esterno dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2018, il compenso per lo svolgimento di attività istruttoria e la partecipazione alle sedute dell'UTR tenutesi il 23 ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018;
- bb) euro 30.543,10 per la copertura dei debiti a favore dei fornitori di utenze elettriche, di cui euro 21.699,17 a favore di A2A Energia Spa (cod. fornitore 35995), per fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia relativa alle utenze degli uffici regionali; euro 2.610,63 a favore di Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela (Cod. forn. 18200), per il pagamento di consumi di energia elettrica di utenza fuori convenzione Consip; euro 4.861,67 a favore di HERA COMM (cod. fornitore 56125) per il pagamento di fatture relative a consumi di energia elettrica di utenze in regime di salvaguardia; euro 1.371,63 a favore del Comune di Benetutti, per consumi energia

- elettrica a tutele graduali presso uffici Stazione Forestale di Benetutti;
- cc) euro 960.232,64 a favore del fornitore di energia elettrica Enel Energia Spa, per i periodi dal 01.08.2021 al 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 31.08.2022, derivanti da incremento dei costi dell'energia, a cui è conseguita una maggiore spesa, non coperta dal regolare preventivo impegno di spesa;
- dd) euro 11.398,52 per la copertura delle spese contrattuali, maturate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, inerenti all'affidamento dell'incarico relativo al servizio di supporto al RUP per le attività di messa a norma delle basi elicotteristiche in relazione agli impianti e alla sicurezza.
- ee) euro 1.215 per la copertura delle spese contrattuali, maturate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, inerenti inerente al servizio di affidamento dell'incarico di Servizio di supporto al RUP specialistico in materia di contrattualistica pubblica per le procedure tecnico-amministrative del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali;
- ff) euro 8.357,07 per la copertura delle spese contrattuali, per il periodo dal 16 gennaio 2022 al 15 luglio 2022, da liquidare agli eredi, derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 15 luglio 1998 tra la Regione autonoma della Sardegna e il signor Serra Antonio Vincenzo, per il godimento di un immobile sito in Villaurbana;
- gg) euro 1.407.564,21, per i compensi dovuti e le spese legali sostenute a Banca Intesa Sanpaolo Spa per la gestione dei Fondi di rotazione ex legge regionale n. 66 del 1976 e n. 23 del 1957 a decorrere dal 2017 fino al 2022, alla SFIRS Spa per la gestione del Fondo ex legge regionale n. 6 del 1992 articolo 55 in forza della Convenzione rep. 83 del 28 ottobre 1993;
- hh) euro 2.654,18 derivante dagli oneri dei componenti della commissione di collaudo nominati dal MISE con decreti ministeriali n. 1215784 del 29.11.2007 e n. 1210512 del 7.11.2008, per il collaudo finale delle "opere di recupero ambientale e valorizzazione turistico ambientale dei compendi immobili della miniera "Sos Enattos"- Annualità 2001-2005, legge n. 204 del 1993 - Progetto n. 29;

- ii) euro 6.010 derivanti dal contratto tra Centro regionale di Programmazione e IRPET, Istituto regionale programmazione economica Toscana, per la concessione all'accesso alla Web application IO - Pythagoras;
- jj) euro 4.000 derivante dagli oneri relativi al debito commerciale contratto dal Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole ed alimentari dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con la società LEASEPLAN conseguente alla proroga della Convenzione attivata da CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13 Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1 (veicoli operative)", di cui è risultata aggiudicatara la Ditta Lease Pian Italia Spa, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 15 maggio al 14 novembre 2022;
- kk) euro 2.000 a favore del commissario ad acta relativi alla graduatoria predisposta, approvata e pubblicata in data 29.07.2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato del turismo come disposto dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, articolo 1 comma 1, lettera c), "Cartellone dello spettacolo e della cultura".

Art. 18

Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di:
- a) euro 855, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa;
 - b) euro 14.460,79, relativa alla copertura a favore della ditta Erriu Daniele dell'obbligazione intervenuta a seguito di ricorso gerarchico ed in accoglimento dello stesso provvedimento presentato, relativo alla concessione di incentivi per l'apprendistato alle imprese artigiane sulle assunzioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2001 e riferite

Art. 18

Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di:
- a) euro 855, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa;
 - b) euro 14.460,79, relativa alla copertura a favore della ditta Erriu Daniele dell'obbligazione intervenuta a seguito di ricorso gerarchico ed in accoglimento dello stesso provvedimento presentato, relativo alla concessione di incentivi per l'apprendistato alle imprese artigiane sulle assunzioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2001 e riferite

- all'annualità 2014 nel bando 2020;
- c) euro 150, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa.
- all'annualità 2014 nel bando 2020;
- c) euro 150, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa;
- d) euro 255 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a carico della Direzione generale della Protezione civile, conseguenti all'espletamento di gare per le quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa;
- e) euro 120.000 derivante dagli oneri relativi al contributo finanziario riconosciuto dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'Università degli studi di Sassari - Dipartimento di agraria, conseguente alla stipulazione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 nell'anno 2021;
- f) euro 750.000 relativi alla graduatoria approvata dal commissario ad acta e pubblicata in data 29.07.2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato del turismo come disposto dalla legge regionale 21 aprile 1955, n.7 articolo 1 comma 1 lett. c), "Cartellone dello spettacolo e della cultura", a seguito dell'annullamento della graduatoria originaria effettuata dalla sentenza TAR SARDEGNA n. 598/2021 REG.PROV.COLL. n. 00063/2021 REG.RIC, e n. 3/2022 REG.PROV.COLL. n. 00776/2021 REG.RIC; 7
- g) euro 60 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a carico dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, conseguenti all'espletamento di gare per le quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 19

Abrogazioni

1. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965 sono abrogati. È altresì abrogato il comma 3,

Art. 19

Abrogazioni

(soppresso)

dell'articolo 147 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1988)), l'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 27 (Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del FITQ) e l'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16 (Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti - obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).

2. Il comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), come introdotto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è abrogato.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese e utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022/2024 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 2, tabella B (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

Art. 20

Norma finanziaria

(identico)

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 21

Entrata in vigore

(identico)

Allegati

- 1) Allegato n. 1 - Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie;
- 2) Allegato n. 2 Tabella B - Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia e Variazioni delle Spese per missioni, programmi e titoli - Parte a e parte b;
- 3) Allegato n. 3 Tabella C - Elenco spese obbligatorie.